ORDINI,
E CONSUETUDINI,

Che si osservano nell' Offitio

DEL VICARIATO
DELLA VAL POLICELLA

GIA' STAMPATI L'ANNO 1678.

Et coll'aggiunta di altri Capitoli confirmati dall' Eccellentissimo Senato in Ducali del dì 14. Decembre 1730.

IN VERONA, MDCCXXXI.

Per li Fratelli Merli, Stampatori Camerali.

TAVOLA

Di quello che si contiene nel presente Libro.

Della

Che

Esen-

LODE

LODE A DIO.

CAPITOLO I.

Dell'Ordine, che si hà da tenere nella Creatione del Vicario della VALLE PULICELLA, e delli due Nodari, & altri Ufficii, che si fanno nello stesso giorno.

ORdiniamo che ogn'Anno nel Mese di Decembre avanti la Natività del Nostro Signor Giesù Christo de Mandato del Signor Vicario, siano citati per li Officiali della Valle, tutti li Massari delli Communi, & Ville, à quella sottoposti, li quali insieme con due Rasoneri descritti nel Libro del suo Commune debbano in pena di Lire cinque di danari Veronesi per cadaun di loro d'esserli irremissibilmente tolta, & applicata come nel Capitolo 64. sotto la Rubrica delle pene, trasferirsi all'Officio del Vicariato di detta Valle, & tolti che saranno li suoi nomi, & cognomi in scritto per il Nodaro sopra à due Pollizini, siano inbusolati, & il Signor Vica-

rio debba di mano propria, cavare à sorte uno di questi, & quello che sarà estratto, debba restar solo à ballottare, al quale per detto Sig. Vicario, ò per il Nodaro le sia dato il giuramento di far [illegible]tima elettione del Vicario, come delli due Nodari, & altri Ufficii soliti farsi in simil giorno, con facoltà poi riservata al Signor Vicario di poter diminuire in detta parte, & anco in tutto la detta pena, per legitima causa, & non altrimente.

CAPITOLO II.

A chi sia lecito proponere Cittadini da esser ballottati per Vicarii, come per li altri Ufficii.

ITem, Ordiniamo, che il Sindico, li dieciotto Consiglieri, e tutti li Massari delle Ville, e Communi sottoposti alla detta Valle possino proponer un Cittadino, che sia originario della Città di Verona, quali siano ~~approbati~~ per il Sig. Vicario, e per il Conseglio, & istessamente delli Nodari, & altri Ufficii.

CAPITOLO III.

Quali persone debbano haver Voto per la ballottatione del Vicario, & altri Ufficii.

ITem, Ordiniamo, che il Signor Vicario in queste elettioni habbia due voti, il Sindico, li Conseglieri, e Rasoneri, uno per ciascuno, & quel Cittadino, il quale scoderà più balle in suo favore, sia, & esser debba Vicario, e così sia osservato per li Nodari, & altri Ufficii.

CA-

CAPITOLO IV.

Della presentatione, che si hà da far del Vicario, che sarà eletto, all'Illustriss. & Eccellentissimo Signor Podestà di Verona.

ITem, Ordiniamo, che ogn'anno sei Conseglieri almeno, ò più ad arbitrio del Conseglio, li quali per tempo à questo saranno eletti, debbino insieme col Sindico della Valle, presentar il Vicario, che sarà stato eletto, all'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà di Verona, per tutto il mese di Genaro, accioche sia da lui confirmato, e giuri nelle sue mani di prestar fedeltà, & obedienza al Serenissimo Dominio, e di administrar giustitia à chi la ricercherà, & insieme di osservare gli Ordini, & Privilegi di detta Valle.

CAPITOLO V.

Dell'Entrata honorifica del Vicario al suo Ufficio.

ITem, Ordiniamo, che il Vicario, che sarà per l'avenire elletto debba entrar al suo Ufficio, e governo con la maggior honorevolezza, che sia possibile il giorno secondo di Febraro, uscendo dalla Città per la Porta di San Giorgio, e venendo al loco del Vicariato, ascendendo alla sua solita Sede, dove si rende ragione, & ivi fatta una condegna espositione della sua ellettione, e del suo futuro Governo riceva la bacchetta dal suo Precessore, & doppo accompagnato dal medemo con l'Insegna solita, e consueta della Valle, debba visitar unitamente la Chiesa di

Santa Maria dall'Hospitale di meza Campagna secondo l'antica, & inveterata consuetudine.

CAPITOLO VI.

Dell'Ufficio del Vicario, & come debbi essercitarlo.

ITem, Ordiniamo, che il Sig. Vicario debba essercitar personalmente il suo Ufficio, e venir ad essercitarlo il giorno del Martedì, e Venerdì in ciascuna settimana, e render ragione à cadauno giustamente senza alcun rispetto, ò d'amore, ò d'odio.

CAPITOLO VII.

Obligationi d' esser inviolabilmente osservate dal Signor Vicario.

ITem, Ordiniamo, che il Signor Vicario che *pro tempore* sarà elletto sii tenuto, & obligato inviolabilmente osservar le antiche consuetudini della Valle, come à Cap. 67., & particolarmente quello che rende premura alla Valle medema, per esperienza già nelli anni passati pratticata, che facendosi lecito li Signori Vicarii doppo haver rascosso il suo Salario, e suoi utili ricusano (ancorche siano obligati) di venir al loco del Vicariato il secondo giorno di Febraro, per renontiar la Bachetta del Vicariato, al Signor Vicario successor, & poi quello accompagnare alla Chiesa di Santa Maria dall' Hospitale di meza Campagna secondo l'antica, & inveterata consuetudine come nel Cap. 5. Non volendo adun-

adunque, che ſimil fontione neceſſaria, e ſempre coſtumata vadi in oblivione; oblighiamo li Signori Vicarii, che *de cætero* ſaranno legitimamente eletti à dover il giorno ſudetto ſecondo di Febraro comparir al loco del Vicariato, & ivi aſcendendo alla ſolita Sede, ove ſi rende ragione fatta prima una condegna raccommandatione al Signor Vicario ſucceſſore d'ottimo governo, & particolarmente delle povere Vedove, Pupilli, & perſone miſerabili, debba poi renontiar come ſopra la bachetta del Vicariato al Sig. Vicario, che ſarà ſtato eletto, dovendo il medemo accompagnar alla Chieſa della Beata Vergine Maria di meza Campagna, e ricuſando far ſimile fontione s'intendi ſubito incorſo in pena di Ducati 200. d'eſſerli irremiſſibilmente levata, & applicata all'Arſenal di Venetia, con ogni rigore, & ſolite taſſe.

CAPITOLO VIII.

Delle Ferie, & altre Feſte, che ſi devono oſſervare.

ITem, Ordiniamo, che il Vicario non debba ſeder per render ragione al ſuo Ufficio in queſti tempi, cioè dalla Vigilia di S. Tomio per tutta la Feſta dell'Epiffania di Noſtro Signore; per otto giorni ultimi del Carnevale, ſino al primo Venerdì di Quadrageſima; per otto giorni avanti la Santiſſima Paſqua di Reſſurrettione, & altri otto doppo; per tutto il Meſe di Luglio, per il raccolto; e per tutto il Meſe di Ottobre, per la vendemia; dovendo però anco in queſti due Meſi tener audienza nel loco del Conſeglio

glio della Valle per le Cause privilegiate un giorno non festivo di ciascheduna settimana à sua elettione, e nelle altre Feste debba osservare lo Statuto di Verona Lib. 2. cap. con la riforma fatta dalla Magnifica Città 30. Marzo 1633.

CAPITOLO IX.

Degli Estimi, che si hanno da fare nelle Ville.

ITem, Ordiniamo, che il Vicario nel far li Estimi delli Communi della Val Policella; sii tenuto osservare, & far osservar il Capitolo 164. descritto nel Libro 5. delli Statuti di Verona sotto la Rubrica de *Æstimis faciendis in Villis*, *&c.* & il suo salario sia una gazetta per ciascun nome secondo l'ordinario al tempo della sottoscrittione delli detti Estimi, & di più habbia solamente il suo salario, terminato dal Spettabil Conseglio della Valle li 15. Decembre 1634. come nel Cap. 70., e non possi in quel caso il Signor Vicario pretender altra spesa del vivere.

CAPITOLO X.

Delle Visioni de loco come debbino farle, e con qual salario.

ITem, Ordiniamo, che il Signor Vicario, à richiesta d'ogni uno delli Litiganti, sii tenuto trasferirsi personalmente sopra al loco della differenza, per veder, & conoscer, & à suo tempo terminar le liti ad ogni richiesta delle parti, & etiamdio di una

di

di loro, e per suo salario, e mercede habbia, & haver debba, per ogni vision di loco un Ducato da esser pagato per quella persona, che haverà dimandata la visione.

CAPITOLO XI.

Delle Sentenze, che saranno promulgate dal Signor Vicario, e suo Salario.

ITem, Ordiniamo, che il Signor Vicario sia tenuto à far la sua Sentenza senza Salario al suo Ufficio udite le parti, per ogni, e qualunque summa tanto per causa di Dadie, quanto per ogni altra causa secondo lo stile, & antica consuetudine della Valle, & in essecutione della Sentenza dell' Illustrissimo Sig. Giovanni Mocenigo Podestà di Verona, sotto li 2. Settembre 1563. come appar nelli atti della Cancellaria Pretoria, come anco si vede in questo Libro à Cap. 68. mentre, che la lite sia tale, e quale, che possi esser terminata senza formation di Processo; nell'altre cause poi dove fosse formato Processo, le quali li fossero rellasciate haver debba il suo salario conforme in tutto alla dispositione del Statuto di Verona nel Libro 2. al Cap. 113. sotto la Rubrica *de Salario Judicum, & Consiliariorum*.

CAPITOLO XII.

Della Commission delle Cause al Conseglio de Savii.

ITem, Ordininiamo, che il Signor Vicario sia tenuto quando sarà richiesto dalle parti, ò da una

di loro commettere al Conseglio de Savii tutte le cause, liti, e differenze diffinitive, e che hanno forza di diffinitiva; osservando in questo li Statuti della Città di Verona sopra di ciò disponenti.

CAPITOLO XIII.

Dell'allegar sospetto il Vicario.

VOlendo rimediar alle maligne cavilationi introdotte d'alcuni, à grave danno, & pregiuditio de Poveri, e delle Vedove, e Pupilli, i quali poco stimando la Divina, & Humana Giustitia studiano di tirar in longo le Cause sotto colore, & pretesto di haver sospetto il Vicario, & à quest'effetto impetravano Lettere dall'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà, che nelle Cause loro il Vicario non dovesse ingerirsi, allegandolo in suspeto, non ad altro fine, che di estinguer questa sorte di persone povere, & che non hanno il modo di riccorrere alla Città per litigare, & abbandonare le loro Cause; Per tanto ordiniamo, che alcuna persona, la quale da quì avanti vorrà allegar sospetto il Vicario possi farlo non solo avanti alla contestatione della Lite, conforme alla dispositION del Statuto di Verona nel Lib. 2. Cap. 10. Mà anco in ogni parte del giuditio, mà però sia tenuto far notar l'atto di tal suspitione nell'Ufficio della Valle, e nelli atti del Nottaro di quella, & non in altro modo, & insieme ad esprimere in quello la causa, che lo move ad allegar sospetto il Vicario, la quale se sarà conosciuta legitima, sia tenuto il Vica-

rio

rio à dar un Delegato, non ſuſpetto à dette parti in quel giuditio ſin alla ſpeditione, & ſe ſarà fatto altrimente, overo ſe la cauſa non foſſe conoſciuta legitima poſſi il Vicario, regetta queſta ſuſpitione, come calumnioſa, adminiſtrar raggione alle parti in prima inſtanza come ſentirà per ſua coſcienza.

CAPITOLO XIV.

Delle Accuſationi, & Manifeſti in quanta ſumma debbano eſſer condannati.

ITem, Ordiniamo, che il Vicario poſſi, & condannar debba, tutte le denontie, accuſe, querele, manifeſti, e inquiſitioni, che ſi faranno per cauſa di danni dati, e ſtrade guaſte contro qual ſi voglia perſona *juxta formam Statuti* in ciaſcuna volta, & all'emenda del danno da eſſer liquidato da gli Eſtimatori di quei Communi, ne quali il danno ſarà ſtato dato, e queſto non habbia loco nelle accuſe, che foſſero ſtate rimeſſe, overo accomodate per il Nodaro, le quali non poſſi il Vicario altrimente condannare.

CAPITOLO XV.

Di quelli, che divedano li Pegni in quanto debbano eſſer condannati.

ESſendo permeſſa da ogni Magiſtrato la difeſa della ſua giuriſditione con quelle pene giuditiali, che ſi convengono; Ordiniamo, che il Vicario poſſi condannar gl'inobedienti, e quelli che al pignorare

gnorare devederanno li Pegni alli Ministri, in lire vinticinque di danari Veronesi per l'inobedienza, e meno secondo la quantità, e qualità del debito, e secondo li accidenti, che saranno occorsi nel devedar li Pegni.

CAPITOLO XVI.

Di quelli, che nell'Ufficio proferiranno parole sporche, e dishoneste, & come debbano esser puniti.

SI trovano molti li quali con puoco rispetto della Dignità del Vicario si fanno lecito proferir parole obscene, e dishoneste avanti alla sua Persona mentre egli si trova seder *pro Tribunali* à render ragione, però volendo raffrenar la temerità di costoro: Ordiniamo, che il Vicario possa, e debba ogni volta, che venirà occasione far metter in ceppi dai suoi Publici Ufficiali queste tali persone, sotto la Loggia dell'Ufficio della Valle, e tenerveli tanto tempo quanto gli parerà; & questo la prima volta, mà se più d'una volta commettessero tal mancamento possi condannarli in libre 25. de danari Veronesi per ogni volta d'esser applicati come nel Cap. 63.

CAPITOLO XVII.

Del Salario, che si hà da pagar al Vicario.

ITem, Ordiniamo, che ciascun Vicario, che per tempo sarà eletto in detta Valle, haver debbi Ducati 50. da grossi 31. per Ducato per suo annuo Salario, la qual summa li sii pagata per l'Essattor della Valle, quando ciò dal Conseglio li sarà imposto.

CA-

CAPITOLO XVIII.

Che li Nodari, che saranno elletti siano tenuti ad essercitar il suo Ufficio personalmente.

ITem, Ordiniamo, che li Nodari, che saranno elletti all'Ufficio della Valle siano tenuti ad essercitarlo personalmente, e non con il mezo d'interposta persona, nè da quello possino absentarsi nelli giorni giuridici senza licentia del Vicario sotto pena di Lire 5. di danari Veronesi per cadauna volta, e meno ad arbitrio del Vicario, da esser applicati come di sopra.

CAPITOLO XIX.

Dell'Ufficio del Nodaro, che sarà eletto al Civile.

ITem, Ordiniamo, che il Nodaro che sarà eletto al Civile sia tenuto à scriver, & à notar con ogni diligenza possibile, e cura tutti li Atti, Sentenze, & Dichiarationi, che si faranno per lo Vicario, & ogn' altra cosa, che occorrerà secondo la qualità, e natura delle Cause; e sia parimente tenuto trasferirsi con il Vicario per la facitura delli Estimi, per la metà delli Communi ad ogni sua requisitione, & in qualonque loco della Valle per scriver le visioni de lochi, con le ragioni, che saranno dette, e dedotte dalle parti, e registrare sopra de Protocolli le sudette cose, e tutte le Contumatie di qualonque sorte; e parimente sii tenuto conservar in filo tutte le Scritture giudiciali, Positioni, Capitoli, e le Depositioni de Testimo-

nii,

nii, che occorreranno nell'Ufficio, e le Lettere, e Mandati dell'Illustriss. & Eccellentiss. Signori Rettori di Verona col giorno della presentatione, e col nome, e cognome di quelli che le presentaranno, e produranno, in pena di Lire 10. di danari Veronesi per cadauna volta, che in alcuna delle predette cose mancasse d'esser applicata *ut supra*. Dovendo poi reponer detti Protocolli, e Scritture, e conservarli nell'Ufficio, in un'Armaro particolarmente à perpetuo commodo tenuto.

CAPITOLO XX.

Delle Mercedi, e Salario di tutte le Scritture, & Atti, e quanto possi il sudetto Nodaro ricevere.

ITem, Ordiniamo, che il Nodaro deputato al Civile possi haver l'infrascritte summe solamente per sua Mercede, e Salario di tutte le Scritture, e di tutti li Atti, e non altro.

Per ogni formation di Commandamento, Citatione, Denontia, Pegnora, Interdetto, Sequestro, Intimatione, Tenuta, Denontia di contumacia, Commandamento penale, ed altri Atti simili, e tutto con le sue copie sia di narrativa longa, ò curta, insieme però con la sottoscrittione marchetti numero 4.

Se à sorte vi entrasse, ò vi ponesse il Sig. Nodaro la sola sottoscrittione per cadauna marchetti num. 2.

Se questi Atti fossero contro più persone compresa la formatione, con le sue Copie per cadauna persona marchetti num. 2.

Non

Non comprese le Copie, mà intendendosi solamente la sottoscrittione mentre siano contro più persone, per cadauna persona marchetti numero 1.

Per ogni formation di Mandato, tanto *ex Officio*, quanto *ad instantiam Partis* con il bollo, e sottoscrittione sii contro qualonque numero di persone senza la Copia marchetti numero 8.

Comprese le Copie per cadauna Copia march. n. 2.

Per la nottatione di cadauna Contumacia, se è contro un nome solo marchetti numero 4.

Se è contro più per cadauno marchetti num. 2.

Per cadauna Contumatia retrograde marchetti numero 2.

Per cadauna Pronontia senza estese marchetti n. 6.

Con l' Estese siino quanto si vogliano march. n. 12.

Per cadaun Atto di dimanda, e risposta con quante repliche vi fossero compreso anco l' Atto di proroga marchetti numero ~~8. per parte~~.

Per cadaun Atto di Proroga semplice marchetti numero 4.

Per cadaun' Atto, ove oltre l'estese di dimanda, e risposta vi entrasse anco assegnation di termine di prova, ò relassatione di causa, ò ammonition ad audir la Sentenza, ò ammonitione ad incontrar le Scritture, o presentarle la presentanza medema, overo l' uno, ò l' altro in tutto marchetti numero 12.

Ma se fossero fatti questi Atti separati per cadaun Atto marchetti numero 4.

Per cadaun Registro di Lettere, Mandato di Verona marchetti numero 8.

Per

Per cadaun Giuramento in Cause Civili marchetti numero 8.

Per cadaun Giuramento, che si dà alli Massari per giurar fedeltà marchetti numero 8.

Per presentanza de Capitoli, quando non sii compresa in altri Atti marchetti numero 4.

Per cadauna presentanza d'interoganze con la condition come sopra marchetti numero 4.

Per cadaun Testimonio esaminato sopra Atti, e sopra Capitoli, con le sue interoganze di autentico marchetti numero 16.

E senza interoganze marchetti numero 8.

Per cadaun Compromesso, ò Eletion d'Arbitri, ò Estimatori marchetti numero 12.

Per cadauna Relatione di *Stima* giurata marchetti numero 12.

Per cadaun Atto di disenso, ò d'appellatione marchetti numero 8.

Per cadauna presentanza di Positioni con il giuramento marchetti numero 8.

Per la risposta di Positioni per cadauna compresa la Copia in tutto marchetti numero 4.

Per ogni Atto intiero di comissione di Causa marchetti numero 12.

Per ogni cartation di Processo, e Sottoscrittione ogni numero di Carte cinquanta marchetti num. 16.

Per cadauna Sentenza volontaria sia di qualunque summa troni 1.

Per cadauna Sentenza difinitiva *visis juribus*, la metà di quello sarà dato al Signor Vicario sino à

Lire

Lire dieci, e da lì in sù il terzo compresa la Copia.

Per ogni carta di Copia ben formata di Testimoni, ò d'Atti, ò Scritture, ò di Processi, ò di qual si sia altra cosa simile marchetti numero 6.

Per cadauna vision di loco senza Copia troni 3. marchetti 2.

Per cadauna Sentenza de' conti, ò tassa di spese come dellegato, habbi il Salario come Giudice giusta la tariffa della Città.

Per cadaun Deposito, e Restitutione march. n. 8.

CAPITOLO XXI.

Dell'Ufficio del Nodaro al quasi Maleficio deputato.

ITem, Ordiniamo, che'l Nodaro, che sarà deputato al quasi Maleficio, sia tenuto à scrivere, e notar con ogni possibile cura, e diligenza tutte le Accuse, Querelle, Denontie, e Manifesti di danni dati, e di strade guaste, e di quelli, che devedaranno i Pegni, che saranno per qualonque persona nell' Ufficio instituite, in quella dechiarando, specificando, e notando il nome de gli accusatori, e delle persone accusate, e i danni, e la qualità, quantità loro con le pertinenze, contrate, e confine, e contra le persone accusate si proceda con due Commandamenti à difesa da esser fatti per li publici Ufficiali le relationi dei quali saranno registrate nel fine di qualonque accusa, e l'istesso si osservi contra à quelli, che devedano li Pegni, e sii tenuto far nota di tutte le Condanne, che saranno fatte per il Sig. Vicario con-

contro alli innobedienti, & alli trasgressori delli Ordini, & Capitoli della Valle, le quali cose tutte siino descritte sopra il Libro solito, ò Processi, che fossero *respective* formati, da esser poi reposti nell' Ufficio in un Armar à perpetuo commodo, e sii tenuto trasferirsi col Signor Vicario, per la facitura della metà delli Estimi da esser li medesimi scritti in un Libro à fine restino à perpetua memoria come sopra nell'Ufficio, sì che possi ogni uno à suo piacere veder l'ellettioni di detti Estimi, e pigliarne copia, & in un filo à parte, debba poi conservar tutti li Commandamenti che si faranno à diffesa contro qualonque persona accusata, e questo in pena di Lire dieci di danari Veronesi d'esser applicata come di sopra per cadauna volta, che in ciascheduna delle predette cose contrafarà.

CAPITOLO XXII.

Della Remissione delle Accuse, & in qual modo si debbino rimettere.

ITem, Ordiniamo, che secondo l'antica consuetudine della Valle il Nodaro deputato al quasi Maleficio, possi d'ordine del Sig. Vicario, & à richiesta di qual si voglia accusatore, rimettere ogni, e qualonque Accusa, e Manifesto di danno dato, e di Strade guaste solamente avanti alla Condanna di dette Accuse, ò avanti, che s'habbino per condannate *juxta* la dispositione dello Statuto di Verona, e ciò in pena per ogni volta, che contrafarà di Lire cinque de danari Veronesi da esser applicati come sopra.

CA-

CAPITOLO XXIII.

Della Mercede, che può ricevere il Nodaro sopradetto per le cause sudette.

ITem, Ordiniamo, che il Nodaro deputato al quasi Maleficio possi ricever l'infrascritte Mercedi solamente.

Per la institutione di cadauna Accusa, Denontia, Querella, e Manifesti di danni dati, Strade guaste, e de Pegni devedati marchetti numero 8.

Per cadaun Commandamento à diffesa march.n.4.

Per cadauna Remissione marchetti numero 8.

Per cadaun' Atto di negativa marchetti num. 8.

Per cadauna Piezaria per la negativa marchetti numero 8.

Per cadaun Testimonio esaminato sì ad offesa, come diffesa marchetti numero 16.

Per cadaun' Atto di Condanna delle dette cose marchetti numero 12.

Per cadauna Carta di copia ben formata marchetti numero 6.

CAPITOLO XXIV.

Che li Nodari non possino haver altro di più della Mercede, che gli è tassata.

ITem, Ordiniamo, che li Nodari dell'Ufficio della Valle, non possino sotto qual si voglia colore, ò pretesto conseguir per sua mercede, cosa alcuna oltre quello, che negli suoi Capitoli gli è tassato,

ſato, in pena de Lire cinque de danari Veroneſi da eſſer applicati come di ſopra, & alla reſtitutione di tutto quello di più, che haveſſe conſeguito, e ciò per ogni volta, che contrafarà.

CAPITOLO XXV.

In qual modo ſi debbino dividere li danari, che ſi riſcuoteranno delle Condanne, Accuſe, e Scritture.

ITem, Ordiniamo, che tutte le Condanne delle Accuſe, Denontie, Querelle, e Manifeſti de danni dati, Strade guaſte, Pegni divedati, e tutte le Mercedi, che ſi riſcuoteranno, tanto per il Nodaro deputato al Civile, quanto per quello deputato al quaſi Maleſſicio, ſiano diviſe per la metà al Sig. Vicario, e per l'altra metà à gli Nodari trà di loro egualmente, eccetto li Salarii delle Sentenze *in ſcriptis*, che ſaranno fatte dal Sig. Vicario, ò col Conſeglio de Savii, e delle viſioni de lochi, li quali Salarii egualmente trà li Nodari ſoli ſiano diviſi, e queſto perche al Sig. Vicario per le predette coſe è ſtato taſſato il ſuo Salario come nel decimo, & undecimo Capitoli ſopra à ciò diſponenti.

CAPITOLO XXVI.

Del Sindico, che ſi hà da elleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.

ORdiniamo, ch'ogni trè anni al tempo dell'Ellettione del Sig. Vicario ſia elletto un Sindico,

co, il qual sia Huomo discreto, prudente, e di sufficiente esperienza nelle cose, e di buona conditione, e fama, e sia almeno di età d'anni 30. all'ellettione del quale debbino intervenire tutti li nominati nel primo Capitolo. Dichiarando, che possi esser riballotato nello stesso Ufficio in concorrenza d'ogn'altro, che volesse esser ballottato senz'alcun'altra vacanza, e quello sarà elletto sia obligato mantener un Cavallo da scella per tutte le occorrenze della Valle in pena di Lire dieci, e d'esser sospeso della Carica.

CAPITOLO XXVII.

Dell'Ufficio del Sindico.

ITem, Ordiniamo, che il Sindico, che di tempo in tempo sarà elletto sia tenuto ogni volta occorrerà trattarsi dell'interesse della Valle, sempre trovarsi presente per diffesa delle ragioni, e giurisditioni, e d'ogni cosa spettante alla detta Valle, & accettar tutti li Commandamenti, Mandati, & ogni altra cosa, che fosse fatta contra alla Valle ad instanza di qualonque persona, e risponderli à sue spese, andar à Verona per questo, tornar per trattar ogni, e qualonque negotio della Valle, tanto nel Spettabil Consiglio di Verona, quanto in ogni altro loco, e di tutte le predette cose dar conto al Signor Vicario, & al Consiglio della Valle.

Item non possi da per se solo terminar, nè difinir cosa alcuna, senza licenza del Signor Vicario, e del Consiglio in voce, over in scritto, secondo il biso-

bisogno delli negotii, e questo in pena di nullità, e di Ducati cinquanta di Danari Veronesi, d'esser applicati come di sopra, e di perpetua privatione del suo Ufficio, & al risarcimento d'ogni danno, spesa, & interesse della Valle, per cadauna volta, che non osserverà essattamente tutte le predette cose, e ciascuna d'esse.

Item, che alcuno non possi esser ballottato per Sindico se prima non è stato almeno trè anni del Consiglio.

Item, perche quest'Ufficio è importantissimo, & hà bisogno di persona molto esperimentata nel maneggio delli negotii delle Litti, e dell'Ufficio del Spettabil Territorio di Verona: si termina, che ogni volta, che occorrerà, che il Sindico vada à far conto con il Territorio sudetto, e suoi Sindici, e Rapresentanti, ò alcun pagamento li sia dato in sua compagnia un Consigliero, ò più ad arbitrio del Consiglio, il quale, ò li quali assistano à tutte queste attioni, & vadino pian piano imparando quel maneggio con tutti li vantaggi della Valle.

CAPITOLO XXVIII.

Del Memoriale qual hà da tener il Sindico.

ITem, Ordiniamo, che il Sindico debbi haver nel principio del suo Ufficio un Memoriale nel quale minutamente debba descriver, & annotar ogni, e qualonque summa di danari, ch'egli haverà havuto, tanto della Valle, e dal suo Essatore, quanto

to ſpeſi per eſſa, dichiarando minutamente, dove, quando, & in qual modo, & à quali perſone gli haverà dati, e ſpeſi, affine che il Signor Vicario, e Conſeglio poſſi ad ogni ſuo piacere veder tutte queſte coſe, in pena de Lire cinque di danari Veroneſi da eſſer applicati come di ſopra.

CAPITOLO XXIX.

Del Salario del Sindico, & in qual tempo li debbi eſſer pagato.

ITem, Ordiniamo, che il Sindico debbi haver ogn'anno quello, che li ſarà taſſato per il Sig. Vicario, e per il Conſiglio, al tempo della ſua elettione, overo della ſua confirmatione, quale gli debba eſſer pagato ſecondo l'antica uſanza, fatti però prima li conti con la Valle di tutto il ricevuto, e ſpeſo, e con la reſtitutione di tutte le Scritture à quella ſpettanti, e pertinenti.

CAPITOLO XXX.

Dell'Eſſattore, che ſi hà da eleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.

ORdiniamo, che ogn'anno nel medemo tempo dell'elettione del Vicario, ſia eletto un'Eſſattore di ottima condittione, e fama, all'elettione del quale debbino intervenire tutti quelli, che ſono ſtati nominati nel primo Capitolo del preſente Volume.

CAPITOLO XXXI.

Dell'Ufficio dell'Essattore.

ITem, Ordiniamo, che l'Essattore, che di tempo, in tempo, sarà eletto sia obligato rascuotere tutte le Dadie, & ogni altra Gravezza, che saranno imposte nella Valle, e pagarli ove li sarà dal Sig. Vicario, e dal Consiglio commandato, e farsi far le Bollette, e Ricevute de suoi pagamenti, e conservarle.

CAPITOLO XXXII.

Del Salario dell'Essattor, e da qual tempo debbi haverlo.

ITem, Ordiniamo, che l'Essattor haver debba ogni anno per sua Mercede quel Salario, che li sarà tassato dal Signor Vicario, ò dal Consiglio nel tempo della sua elettione, ò vero confirmatione d'esserli pagato conforme l'antica consuetudine, fatti però li suoi conti con la Valle del danaro scosso, e pagato, e mostrando, e consignando li suoi pagamenti alla Valle.

CAPITOLO XXXIII.

Dell'Elettione d'un Deputato à far li conti alli Communi della Valle.

ITem, Ordiniamo, che ogn'anno al tempo, che si farà l'elettion del Vicario, sia anco eletto un Deputato à far li Conti alli Communi, qual sia Huomo

mo

mo di ſufficiente eſperienza, e d'ottima conditione, quale debba con ogni diligenza far, e ſtabilir li conti alli Communi della Valle con l'aggionta, cioè Parona, Dolcè, Peri, Oſſenigo.

CAPITOLO XXXIV.

Dell'Ufficio del Deputato alla detta facitura de Conti.

ORdiniamo, che il Deputato alla facitura de' Conti delli Communi, che *pro tempore* ſarà eletto ſia obligato ad ogni richieſta di cadauna Communità, ſtabilirli il ſuo contò, obligandolo poi, che per tutta la Quadrageſima doppo la ſua elettione debbi haver ſtabilito, e formato il conto à cadaun Commune, niun eccettuato, per poter poſcia in tempo proprio conceder de mandato del Signor Vicario le licenze delle Dadie alli Communi in eſſecution del Privilegio del Sereniſſimo Principe conceſſo, dovendo inviolabilmente, in pena di Lire venticinque, oſſervar le infraſcritte Regole, & Ordini, d'eſſer poſcia la pena ſudetta in caſo di traſgreſſione applicata come di ſopra.

Prima doverà detto Deputato veder l'Eſtimo generale di cadaun Commune ſe è ſtato ſottoſcritto dal Sig. Vicario, ò nò, e caſo che non foſſe ſtato ſottoſcritto licentiar il Maſsar, e commetterli, che debba farlo ſottoſcriver in pena di Ducati venticinque.

Veder poi le Dadie precedenti da chi li fù conceſse, perche in caſo foſse ſtata conceſsa da Giudici incompetenti, avanti ſi proceda più oltre ſii fat-

to consapevole il Sig. Vicario, & il Spettabil Consiglio.

E se sarà stata concessa legitimamente, veder se è stata senza fraude, ò inganno, ò conforme all' Estimo, & alla Licenza, e se sarà stata commessa fraude, ò inganno riferirlo al Sig. Vicario, & al Spettabil Consiglio.

Se il Commune havesse entrate, ò rendite doverà detto Eletto veder, se sono stati fatti debitori li Massari, ò Essattori di quelle, e farli render conto, in che sono state spese; vederà anco il saldo del Massaro, ò Essattore precedente, che se fosse stato fatto debitore, doverà esser consignato da scoder al Massar nuovo, con obligo di renderne conto al suo tempo.

E poi vedrà detto Deputato, le spese fatte per il Massar, ò Essattor, estese in un Libro, perche se non fossero estese, far, che il suo Scrivano l' estenda in pena di perder il suo salario.

Vedrà anco se le dette spese saranno state fatte legitimamente conforme agli Ordini, e Capitoli del Commun, e se vi fosse alcun mancamento, spese superflue, ò giornate, che si aspettasse far il Massar, over altri Salariati di quel Commun siino casse, e regiette.

Fatti poi li conti, se il Massar, ò Essattor non anderà debitor, e che il Commun non habbia entrate, ne sia fatta Fede, con dichiaratione di quanta Dadia può esser concessa à proportion solamente delle debite legitime, e matturate, e poste in una Poliza la qual doverà esser registrata in filo,

& la

& la Fede doverà esser portata al Signor Vicario.

Che quando li detti Massari haveranno havuto la licenza dal Deputato, e dal Signor Vicario di poner la Dadia, siino tenuti farla registrare al detto Deputato in un Libro à ciò destinato, perche al tempo poi di renderne conto possi esser reincontrata con detto Libro.

Finalmente le sia totalmente prohibito il far detti conti fuori del loco del Vicariato, quando non fosse per qualche necessità, ò in giorno festivo per maggior commodo delli Massari, & il suo Salario sarà ciò, che dal Signor Vicario, e dal Consiglio sarà terminato.

CAPITOLO XXXV.

Delli quattro Ufficiali, che si hanno dà eleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.

ORdiniamo, che ogn'anno al tempo dell'elettione del Sig. Vicario, e delli altri Ufficii siano eletti quattro Ufficiali per essequir ogni, e qualonque commissione, e mandati occorrenti all'Ufficio della Valle, li quali subito, che saranno stati eletti, giurar debbino in mano del Sig. Vicario, ò del Nodaro alla presenza del Sig. Vicario medemo di essercitar fedelmente, e con ogni integrità il loro Ufficio, e d'esser obedienti al Signor Vicario, & al suo deputato in tutte quelle cose, che concernono il suo Ufficio, & il commodo della Valle, sotto pena di privatione del suo Ufficio, e di Lire 25.

di

di denari Veronesi da esser applicati come di sopra, la qual cassatione sia fatta per il Signor Vicario col Consiglio dei XVIII. Potendo il Signor Vicario col detto Consiglio sustituirne incontinente un'altro in loco di quello, che fosse stato cassato, il qual habbia da esercitare il suo Ufficio tutto il resto del tempo, che mancasse per tutto quell'anno.

CAPITOLO XXXVI.

Che gl'Ufficiali siano tenuti osservar l'infrascritte cose nel loro Ufficio.

ITem, Ordiniamo, che gl'Ufficiali siano tenuti ad ogni Mandato del Signor Vicario, convocar il Consiglio per quel giorno, & hora, che gli sarà imposto. Item, portar à gli Massari delli Communi della Valle, & anco di Parona, di Dolcè, di Peri, e d'Ossenigo, tutti li Mandati de gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Rettori di Verona, overo dei suoi Rappresentanti. *Insuper* esequir tutti li Commandamenti ad instanza dell'Ufficio, contro alle persone accusate, à difendersi dalle Accuse, Denontie, Querele, e Manifesti contra di loro nell'Ufficio instituiti, & ogni altra cosa, che occorresse per l'Ufficio; e tutte queste cose debbino fare, & esequir per quella mercede solita, e consueta, in pena di restar privi del suo Ufficio nel modo dechiarato nel precedente Capitolo, e di Lire dieci di danari Veronesi, e più, e meno ad arbitrio del Signor Vicario, da esser aplicati come sopra.

CA-

CAPITOLO XXXVII.

Che gl'Ufficiali debbino continuamente habitar nella Valle.

ITem, Ordiniamo, che ciascun Ufficiale star, & habitar debbi continuamente con la sua famiglia nella Val Policella, e che in tutti i giorni giuridici due hore avanti nona sempre debbino trovarsi presenti nell' Ufficio, dal quale non possino partirsi senza licenza del Sig. Vicario in pena di Lire cinque di danari Veronesi, e meno ad arbitrio del Sig. Vicario, da esser applicati come di sopra.

CAPITOLO XXXVIII.

Che li Ufficiali esercitano personalmente.

ITem, Ordiniamo, che li Ufficiali siino obligati à far, & esequir personalmente, e non col mezo di altre persone tutte le comissioni di Pegnore, Sequestri, Interdetti, Denontie, Commandamenti, Tenute, e Mandati, & ogni altra comissione in pena di Lire dieci di danari Veronesi, d'esser applicati come di sopra.

CAPITOLO XXXIX.

Che li Ufficiali debbino tenir una filza di tutte le loro Commissioni.

ITem, Ordiniamo, che tutti gli Ufficiali almeno nei dì giuridici debbino haver sempre, e tener all'

all'Ufficio una filza di tutte le commiſſioni di tutto l'anno, che li ſaranno date da eſequir, à fine, che ogn'uno poſſi havere le ſue relationi ſotto pena di Lire dieci di danari Veroneſi per cadauno di loro ogni volta, che contrafaranno, da eſser applicati come di ſopra.

CAPITOLO XL.

Frà quanto tempo gl'Ufficiali debbano far le ſue relationi.

ITem, Ordiniamo, che li Ufficiali debbino far le loro relationi di qualonque commiſſione, che li ſarà data d'eſequir, così per l'Ufficio, come per ogni altra perſona, in tempo di giorni trè nelli Communi circonvicini al Vicariato, e nel termine di giorni ſei nelli lochi più lontani dal giorno, che li ſaranno ſtate date, in pena di lire cinque di danari Veroneſi, e per ogni commiſſione, che frà il detto tempo non haveſsero eſequito, da eſser applicati come di ſopra, ſalvo ſe non haveſsero havuto legitimo impedimento, d'eſser conoſciuto per il Sig. Vicario.

CAPITOLO XLI.

Delle Mercede dell'Ufficiali.

ITem, che li Ufficiali della Val Policella poſſino haver, e conſeguir per loro mercede gl'infraſcritti pagamenti, e non altro cioè.

Prima per ogni, e qualſivoglia ſorte d'Intimatione

ne ſia di che natura eſser ſi voglia fatte con le ſue copie marchetti numero 4.

Se d'ordine del Vicario citaranno, ò intimaranno nell' Ufficio à cadauno marchetti numero 4.

Se ſaranno ricercati à poſta, dal loco del Vicariato ſin al loco ove ſaranno mandati, oltre li ſudetti marchetti 4. li ſiino dato per cadaun migliar marchetti numero 4.

Per cadaun Chiamà, che ſaranno all'udienza marchetti numero 2.

E ſe ſaranno contro più dal nome oltre il primo, per cadaun nome marchetti numero 1.

Per cadaun Bollo marchetti numero 40.

Per cadauna Tenuta marchetti numero 24.

Per Taſse, che aſſicurano per ogni Tron di debito marchetti numero 2.

Salvo al Signor Vicario di pretender la metà delle Taſse, che ſaranno fatte, & aſſicurate da detti Ufficiali.

CAPITOLO XLII.

Frà quanto tempo gl'Ufficiali debbino preſentar li Pegni all'Ufficio.

ITem, Ordiniamo, che li Ufficiali debbano preſentar appreſso al Maſsar di Pegni tutti li Pegni, che haveranno tolto à debitori nel termine di giorni trè, dal dì, che ſaranno ſtati tolti in pena di Lire cinque di danari Veroneſi d'eſserli irremiſſibilmente tolta, & applicati come ſopra, e privation per-

perpetua del ſuo Ufficio come di ſopra, overo ad arbitrio del Signor Vicario, e del Conſiglio.

CAPITOLO XLIII.

Che li Ufficiali non poſſino far Eſſecutione fuori delli ſuoi Colonelli.

ITem, Ordiniamo, che li Ufficiali non poſſino eſſequir alcuna commiſſione fuori delli loro Colonelli, li quali ogni anno li ſaranno aſſignati per il Conſiglio eccetto però le commiſſioni di Verona ſopra le quali ſarà deſcritto l'*Exequatur*, & eccettuato le commiſſioni à poſta, le quali poſſino da ciaſcun' Ufficiale eſſer eſequite, ſotto pena di Lire dieci di danari di Verona, da eſſer applicati come ſopra, con la mercede taſſata, e non più.

CAPITOLO XLIV.

Che non facino Commiſſioni, ſe non ſaranno ſottoſcritte.

ITem, Ordiniamo, che gl'Ufficiali *de cætero*, non ardiſcano ſotto qual ſi voglia modo, color, ò inganno eſequir alcuna commiſſione, ò altro, ſe prima non ſaranno ſtate ſottoſcritte dalli Nodari dell' Ufficio, e bollate; altrimente non debbano eſſer obbedite dalli debitori, in pena di Lire venticinque di danari Veroneſi, d'eſser applicati come ſopra, & di perpetua privation del ſuo Ufficio, overo ad arbitrio del Signor Vicario.

CA-

CAPITOLO XLV.

Del Salario delli Ufficiali.

ITem, Ordiniamo, che gl'Ufficiali, che di tempo, in tempo, saranno eletti, haver debbano ogni anno quel Salario, che li sarà tassato, al tempo della sua elettione, ò della sua confirmatione, per il Sig. Vicario, ò per il Consiglio d'esserli dato quando parerà all'Essattore, ò quando li sarà commodo, overo quando ciò dal Consiglio li sarà imposto.

CAPITOLO XLVI.

Delli Disdotto Consiglieri, che si hanno da elegger nella Spettabil Communità della Valle.

ORdiniamo, che ogni anno il dì primo Settembre, secondo l'antica consuetudine, de mandato del Sig. Vicario per l'Ufficiali Publici sii chiamato il Consiglio, e tutti li Massari delli Communi della Valle, li quali in pena di Lire cinque de denari Veronesi da esserli irremissibilmente tolti, & applicati come sopra, debbano trasferirsi con li doi Rasoneri descritti nel Libro del suo Commune, all'Ufficio della Valle, per esso Consiglio de Disdotto.

CAPITOLO XLVII.

Quali persone habbino auttorità di poter ballottar per la elettione dei Consiglieri.

ITem, Ordiniamo, che all'elettione del Consiglio delli Disdotto, il Signor Vicario debba haver doi

doi voti, il Sindico, li Consiglieri, poi li Massari, e Rasoneri come di sopra convocati uno per ciascuno, à quali Massari, e Rasoneri sii dato il giuramento per il detto Vicario, ò per il Nodaro di far ottima elettione, e non possi concorrere à detta Carica di Consiglieri alcuno, che havesse Fratelli, Cugini, Padre, Figlioli, Nipoti, come nè anco Cognati, vivendo le Moglie, altrimente se fosse fatta elettione d'alcuno in Consiglio sia *ipso jure* nulla.

CAPITOLO XLVIII.

Che le Ballottationi si facino con ogni segretezza, e che li Ballottati in quell'istante siano tenuti uscir del loco del Consiglio.

ITem, che ogni persona ogni volta, che occorrerà trattar, e concluder per via di ballottatione alcuna cosa nella Valle, sia tenuta à metter la mano in tutti doi li Bussoli, e metter la sua Balla secreta; in pena di Lire cinque de danari Veronesi per ogni volta, che contrafarà, da esser applicati come sopra; affine che tutti con ogni possibile libertà, possino dire, e far ciò, che gli piace: e la persona, che sarà ballottata, se sarà in Conseglio, debbi uscir del loco del Consiglio per il tempo, che si ballotterà, e poi ritorni dentro.

CA-

CAPITOLO XLIX.

In qual modo si habbino da eleggere li Disdotto, e quanto tempo debbino vacare.

ITem, Ordiniamo, che ogn'anno siano eletti sei Conseglieri, li quali debbino restar del Consiglio per trè anni in loco di quelli sei, che vacaranno per un'anno del Consiglio. E questo ordine si osserverà ogn'anno, sì che ve ne siano sempre sei di nuovi, e dodeci de vecchi, affine che ogn'uno possi godere gl'Honori, e Beneficj della Valle, e vada instruendosi delle sue Ragioni, e Giurisditioni, per poterle difendere, & administrarle; in pena di nullità di cadauna delle predette cose, che non saranno osservate, e di far nuova elettione, salvo però, che se non vi fossero huomini sufficienti per la nuova elettione, in tal caso si prendano di quelli sei, che fossero per andar in vacanza.

CAPITOLO L.

Che alcuno non possi esser del Conseglio, se non haverà havuto più della metà delli voti correnti.

ITem, Ordiniamo, che alcuno, che si ballotterà, non s'intenda esser admesso al Consiglio, se non scoderà più della metà delli voti, che correranno, sotto pena di nullità, e di far nuova elettione.

CAPITOLO LI.

Che alcuno non porti Arme nel Consiglio.

ITem, Ordiniamo, che alcuno sia di qualonque grado, e conditione non possi portar arme nel Consiglio, sotto pena di Lire cinque de danari Veronesi da esser applicati come di sopra.

CAPITOLO LII.

Del giuramento dei Consiglieri.

ITem, Ordiniamo, che tutti li Consiglieri la prima volta, che si congregaranno avanti al Signor Vicario, debbino giurar *ad Sancta Dei Evangelia*, di consigliar bene, e fedelmente, secondo la loro buona conscienza, e tener secreto tutto quello, che dal Signor Vicario gli sarà imposto.

CAPITOLO LIII.

Della pena dei Consiglieri, che non vengono al Consiglio.

ITem, Che ciascuno Consigliere quando sarà stato avisato per l' Uffitiale publico d'ordine del Signor Vicario, che debba personalmente venir al Consiglio, all'hora, che li sarà deputata, e da quello non partirsi senza licenza d'esso Signor Vicario, overo dal suo Delegato; dovendo sempre torsi uno dei Cittadini della Villa per Delegato, sotto pena nell'uno, e nell'altro dei detti casi di Lire cinque de danari di Verona, da esser applicati come di sopra.

CA-

CAPITOLO LIV.

Dell' Autorità del Consiglio.

VOlendo Noi, che la Spettabil Communità della Valle Policella sia sempre di bene in meglio governata dai Consiglieri, è necessario mostrar à questi huomini bene spesso di poca esperienza, la strada, e'l modo, e tutto ciò, che devono osservare, accioche possino attendere al quieto, e pacifico governo di quella; per questa causa ordiniamo, che lo Spettabil Consiglio delli Disdotto insieme col Signor Vicario, habbino, & haver debbino omnimoda auttorità, e libertà di sollecitar, e difendere tutte le Liti, Cause, Questioni, e Controversie, le quali havesse la Valle contra qualonque persona, ò altri contra Lei; mà però non possino instituir nuovo giuditio contro alcuna persona senza licenza, e consenso del maggior Consiglio; eccetto però le Liti, e Cause spettanti all'osservatione dei Privileg j, e concernenti l'immunità della Valle, e dei Communi di quella, le quali possino loro cominciare, prosseguire, muovere, e terminare ad ogni loro beneplacito senza il consenso del maggior Consiglio di tutta la Valle.

Item, Similmente con la presenza, over licenza del Signor Vicario habbino auttorità, e libertà di metter Dadie, e di farle riscuotere per l'Essattore, e pagarle à chi si doverà secondo il bisogno, e l'occorrenza della Valle, dovendo con ogni diligenza quelle essiger, e riscoder, & in ogni caso li Communi

ni restasſero negligenti à pagar le medesime, sia obligato detto Essattore in tempo proprio far pignorar li debitori, affine l'interessi della Valle non vadino in sinistra parte, dovendosi servire delli quattro nostri Ufficiali, e non d'altri Ministri, quali per loro mercede, costumerà conforme costuma li Ministri del Spettabil Territorio, e di tutte le predette cose secondo, che di tempo, in tempo, saranno da loro maneggiate, tenerne memoria sopra à i Libri Publici, e perpetuamente conservarla.

CAPITOLO LV.

Del Salario delli Consiglieri.

ITem, Ordiniamo, che li Disdotto Consiglieri debbino haver per suo Salario Troni trè per cadauno ogni volta veniranno al Consiglio.

CAPITOLO LVI.

Della Visita nella Valle dell'Eccellentissimo Capitanio.

ORdiniamo, che quando gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Capitani di Verona, che saranno di tempo in tempo, vorranno andar in visita per la Val Policella, debbano servirli il Sindico, e trè Consiglieri solamente, cioè quelli, che esso Sindico stimerà più atti; e volendo andarvi li Signori Vicarii della Valle, debbano andarvi à loro proprie spese, mà non già à spese di essa povera Valle.

CA-

CAPITOLO LVII.

Chi non è Originario non possi haver Ufficio nella Valle.

ORdiniamo, che ciascuna persona, la quale non sia Originaria della Val Policella, e facia le fontioni con essa, non possi in quella haver Ufficio eccettuati li Signori Vicarii.

CAPITOLO LVIII.

Che alcuno della Val Policella, non possi mover lite contra un' altro di detta Valle, se non al suo Ufficio della Valle.

ORdiniamo, che secondo l'antica consuetudine della Valle, & anco per esecution della Parte presa nel Maggior Consiglio di detta Valle il dì primo Agosto 1571., & anco in esecution della Parte novamente presa nel detto Maggior Consiglio il dì primo Settembre 1662. le quali siano registrate nel fine del presente Capitolo; alcuna persona, che facia le fationi con la Valle, non possi, e non debbi in alcun modo mover Lite, Causa, ò Questione, tanto per causa di Dadie, quanto per qual si voglia altra causa immaginabile contro alcuna persona di essa Valle, nè meno instituir Querelle, Accuse, Denontie, e Manifesti di qualonque somma, tanto per danni dati, quanto per pegni devedati, se non all' Ufficio d'essa Valle, le quali in detto Ufficio siano conosciute, e diffinite in prima instanza per il Signor Vicario, ò per il Consiglio de Savii sotto pena

di nullità, e di Ducati trenta di danari Veronesi da esserli tolti irremissibilmente à chi contrafarà, d'esser applicati per la metà al Fisco del Serenissimo Prencipe in Verona, e per l'altra metà al Signor Vicario, & alli accusatori, li quali volendo saranno tenuti secreti.

CAPITOLO LIX.

Il tenor della Parte di sopra nominata è questo, che segue.

Parte presa in materia delle Liti, adi primo Agosto 1571. in Consiglio grande.

COnsiderando quanto danno aporti à questa Valle, e specialmente à Poveri l'esser per causa de Liti astretti à dover di continuo consumar il tempo, e la vita in pene sù per li Palazzi dietro à tanti Procuratori, li quali per lo più delle volte per cavar danari dalle borse à Poverelli, danno loro à credere, e promettono certa Vittoria di qual si voglia torta Lite, & in fine altro non riportano, che danno, e rovina grande, perche dovendo seguitar le Liti, e Cause sue sono sforzati mal grado loro, consumar le povere sostanze sù l'hostarie, & in altre assai male spese, il che doveria esser il sostentamento dalla povera Famiglia loro; per il che si vede senza dubio questa esser una delle principal cause della total ruina della povera Valle, e perciò volendo noi riparar in tutto à questo.

L'an-

L'anderà Parte, che *de cætero* alcuno di qual grado, e conditione esser si voglia sottoposto alla Giurisdittione del Vicariato Nostro, non possi per modo alcuno, nè per qual si voglia causa far citar alcun' altro della Giurisditione nostra inanzi ad alcun Giudice in Verona, ò Magistrato, se prima non sarà data dal Spettabil Vicario Nostro, che sarà di tempo in tempo, la prima Sentenza, inanzi al quale sii tenuto cadaun principiar ogni sorte di Lite per qualonque causa, la qual Sentenza data in caso poi di appellatione possi cadauno riccorrer, e chiamar inanzi all'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Podestà, e Capitanio di Verona, secondo la conditione delle Cause *juxta* il tenor di Privilegi, & Ordini della Valle; e se alcuno vorrà pur non ostante la presente Parte, far citar alcuno in prima instanza in Verona, inanzi à qualsivoglia Giudice, ò Magistrato, non possi in tal caso il reo quantonque soccombesse nella Lite, e fosse condannato nelle spese, esser costretto per modo alcuno à pagar alcun' altra sorte di spese fatte in detta prima instanza contro di lui, anzi sia l'attore obligato, ancorche vincesse la Lite à pagar al reo vinto, ogni sorte di spese, danni, & interessi, che per tal Lite havesse speso, e patito, così de Procuratori, Nodari, Ufficiali, come d'altri danni, & interessi. E questo acciò alcuno non posfi esser citato inanzi ad altri, che al Vicario Nostro in prima instanza per minor spesa delli Poveri, che litigano.

Capta de Ballotis 52. Pro, e Contra 28.

CAPITOLO LX.

Parte presa in Consiglio Grande, il dì primo Settembre 1662. per la renovation delle Regole, & Ordini della Valle, e confirmation della Parte 1571. in materia delle Liti.

PRatticando il Spettabil Consiglio delli Disdotto gl' Interessi, Maneggi, Diffesa, e particolarmente li Ordini, e Regole della Val Policella, descritti in un Libretto in Stampa, ordinati l' Anno 1635. & vedendo, che in alquante circostanze, e particolarità in essi Ordini descritti, al presente non vengono costumate, nè meno pratticate, il che rende alle volte qualche mottivo di contrasto, e massime sopra quello, che rende più premura alli sudetti nostri Poverelli, contro quali per eternarli le Liti sopra d' una semplice Cittatione, Atto, ò Contumatia, impetrano à Verona l'appellatione, riuscendo il tutto contro li Ordini della Valle, e particolarmente della Parte 1571. in materia delle Liti, e quel che è peggio, causano, che alli Poveri di questa Valle, vanno al male li loro interessi, perche volendo diffendersi, consumano le loro sostanze in Procuratori, e sopra le ostarie; annichilano la loro vita sopra delle strade; & anco dovendosi aggionger alli detti Ordini alcuni modi, che alli giorni d'adesso si costumano, e pratticano per il buon governo, e retta regola della Valle, e che si devono praticar per honore, e reputatione della medesima, e principalmente aggiungervi da qual tempo si deve far l'elettione

del

del Deputato alli Conti delli Communi, con sue regole, e maniere, che deve osservar per poter maggiormente ampliar il Privilegio alla Valle in questo proposito concesso dal Serenissimo Prencipe, qual si deve appunto reputar dì gran honore, e riputatione della Valle, & anco di minor spesa, e d'avantaggio delli nostri poveri Communi, spechiandosi, che quando si andava à Verona per simil facitura de Conti conveniva restar più, e più giorni, e notti sopra dell'ostarie, con gravi dispendj avanti si fossero sbrigati.

Per tanto desideroso il Spettabil Consiglio delli Disdotto che siano regolati simili affari, sempre però con il consenso, presenza, & auttorità del Maggior Consiglio della Valle, affine il tutto sii di ben in meglio osservato, & anco per levar l'occasione ad alcuni, che con temerità vanno difamando, non voler in niun modo, e maniera osservar detti Capitoli, e Regole, mancandovi à quelli la confirmation del Serenissimo Prencipe.

L'anderà Parte, che sii in tutto, e per tutto confirmata la Parte presa in Consiglio Grande in materia delle Liti il primo Agosto 1571., e che da tutto il Minor, e Maggior Consiglio della Valle, sii terminato, che per la regolatione di detti Ordini, e Regole sii dal Consiglio delli Disdotto fatta elettione di un Soggietto per Piovadego, da esser eletto à bussoli, e ballotte, quali eletti con la presenza del Molto Illustre Signor Vicario, e del Signor Sindico, debbano rinovar detti Ordini, e Regole, aggiongendovi, e sminuendovi conforme parerà alla

loro

loro prudenza, e poi sii ricorso à piedi di Sua Serenità per la loro confirmatione, e ciò sarà incombenza del Sindico, con un Collega à sua elettione, senza altra redution di Consiglio in questo proposito per minor spesa della Valle.

Capta de Ballotis 60. Pro, e Contra 34.

Partito, che fù il Consiglio Maggiore, fù dal Consiglio di Disdotto fatta elettione dell'Infrascritti per l'essecutione della sopradetta Parte in concorso d'altri Soggietti.

Della Pieve di Negrar.

M. Mauro Guardini da Fane.

Della Pieve di San Fioran.

M. Paulo Zucco da Semonte.

Della Pieve di San Giorgio.

M. Gio: Battista Bussella da Cavalo.

CAPITOLO LXI.

Dell'Ordine di proceder nelle Cause Civili.

QUanto poi all'ordine, e modo, che si hà da tener nel proceder in qualonque Causa Civile: Ordiniamo, che sia osservata la dispositione di Ragion commune, e li Statuti di questa Città, in quel modo, che commandano essi Statuti, e le Consuetudini del Commun di Verona in pena di nullità.

CA-

CAPITOLO LXII.

Delle Appellationi.

ITem, Ordiniamo, che secondo il tenor delli Privilegi, e Consuetudini della Valle tutte l'Appellationi, che saranno interposte delle Sentenze, e Dichiarationi di qualonque sorte, che saranno fatte dal Signor Vicario, si devolvano all'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Podestà di Verona, & all'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Capitanio, in ciò se li aspetta solamente.

CAPITOLO LXIII.

Dell'applicationi delle pene nominate nei precedenti Capitoli.

ORdiniamo, che tutte le pene, che sono state imposte à gli Nodari, Sindico, Essattor, Deputato alli Conti delli Communi, Ufficiali, & ad ogni altra persona della Valle Policella, che non osservano li Ordini di detta Valle, debbino applicarsi per un terzo al Signor Vicario, per l'altro terzo alla Valle, d'esser impiegate in quelle spese, che occorreranno per beneficio della Valle, e per un terzo alli accusatori, e quando non vi fosse accusatore, questo terzo, che li toccarebbe, sia applicato all'istessa Valle, queste pene debbano esser rascosse per il Nodaro dell'Ufficio, & in questo Capitolo non s'intendi compresa la pena contenuta nel Capitolo LVIII. della quale è stato disposto, nè meno quella contenuta nel Capitolo VII.

CAPITOLO LXIV.

Dell'Ellettione del Massar di Pegni.

ITem, Ordiniamo, che ogni anno il Signor Vicario nuovo al principio del suo Reggimento debba proponer un Massaro di Pegni, qual debbi esser approbato dal Consiglio delli Disdotto, e debbi dar idonea sicurtà, e che piaccia al detto Consiglio.

CAPITOLO LXV.

Della Mercede del Massar di Pegni.

ITem, che il Massar di Pegni, che *pro tempore* sarà eletto, non possi haver per sua Mercede, se non *ut infra*.

Per cadauna Partita di Pegno presentato, sia di picciola, ò assai quantità marchetti numero 8.

Per ogni Rimessa del Pegno marchetti num. 4.

Per cadauna Vendita di Pegno all' Official marchetti numero 2.

Per cadaun Deposito in forma di Pegno marchetti numero 8.

CAPITOLO LXVI.

Queste sono le Consuetudini, che per longo tempo si sono osservate, e che di presente si osservano nell'Ufficio della Valle Policella ristampate, perche siano anco per l'avvenire osservate.

1. E' Consuetudine, che tutti li Signori Vicarii, avanti ricevano il Possesso del loro Vicariato,

to, debbano veſtir li Ufficiali dell'Ufficio di panno à Livrea.

2. E' conſuetudine, che il Signor Vicario non renda ragione nell'Ufficio al ſuo Tribunale, ſe non un'hora avanti di nona.

3. E' conſuetudine, che il Signor Vicario ſia tenuto dar un Diſnar nel fine del ſuo Reggimento il giorno ſecondo di Febraro al Conſiglio dei Diſdotto, alli Nodari, al Sindico, & all'Eſsattor della Valle, e facia il ſimile il giorno della ſua Preſentanza al Sindico, e ſei Conſiglieri.

4. E' conſuetudine, che li Nodari debbano trovarſi preſenti nell'Ufficio nelli giorni giuridici doppo l'hora di terza, prima che il Signor Vicario incomincii à render ragione.

5. E' conſuetudine, che li Nodari poſſino da ſe ſteſſi far tutte le Commiſſioni, che occorreranno nell'Ufficio ſenza licenza del Signor Vicario, mà però di ſuo mandato.

6. E' conſuetudine, che il Sindico, l'Eſsattor, e li Ufficiali nel principio del ſuo Ufficio per tutto il meſe di Genaro debbano dar una buona, & idonea Sicurtà di far, & eſercitar bene, e fedelmente li ſuoi Ufficii.

7. E' conſuetudine, che ogn'anno ſia dal Vicario nel principio del ſuo Reggimento, e dal Conſiglio di Diſdotto diſtribuita, & aſſignata à ciaſcun Ufficiale la ſua quarta parte dei Communi della Valle per eſercitar il loro Ufficio.

8. E' conſuetudine, che tutto quello, che sarà

con-

concluso per il Signor Vicario, con'dodeci almeno del numero delli Disdotto Consiglieri, in absenza delli altri, sii fermo, e valido, come se per tutto il numero delli Disdotto fosse fatto, e concluso.

9. E' consuetudine, che il Consiglio non possi esser congregato, nè possi in quello trattarsi alcuna cosa senza la presenza, over licenza del Sig. Vicario.

10. E' consuetudine, che quando li Ufficiali chiamano il Consiglio siino tenuti chiamar anco il Sindico.

11. E' consuetudine, che non si dia appellatione delle Sentenze del Vicario, se la Causa non eccederà la somma di Lire dieci di danari Veronesi.

12. E' consuetudine, che passati, che siano giorni dieci doppo fatta, e publicata la Sentenza, non si dii più appellatione di quella, se non saranno admessi dal Vicario.

13. E' consuetudine, che li Pegni essistenti nell' Ufficio, non siano venduti, se non passati che saranno quindeci giorni doppo la loro presentatione, eccettuati però li pegni tolti per Dadie, Dacio, e per l'Ufficio, li quali si vendono trè giorni doppo tolti, e presentati.

14. E' consuetudine, che cadauna persona, quale non sia originaria, e facia le fationi con la Valle non possi in quella haver alcun Ufficio, eccetto li Signori Vicarii.

15. E' consuetudine, che nell'Ufficio della Valle vi sia un Libro per scrivervi sopra le cose, che si concluderanno, e per l'elettion dell'Ufficii.

Nelle

Nelle altre cose ove non vi fosse consuetudine frequentemente osservata, si stia alla dispositione di Ragione, e delli Statuti del Commun di Verona, nel modo però, che commandano li detti Statuti.

CAPITOLO LXVII.

Sentenza dell' Illustrissimo Sig. ZUANE MOCENIGO *Podestà di Verona, nominata nel Capitolo XI. e da esser registrata come segue.*

Exemplum ex Actis Cancellariæ Prætoriæ Veronæ die Jovis 2. Septembris 1563.

CLarissimus Dominus JOANNES MOCENIGO *pro Illustriss. Ducali Dominio Venetiarum, &c. Veronæ suique Districtus Potestas existens in Camerino Prætorio, Auditis Egregio Jo: Baptista Carraria Notario, D. Bernardino Zucbo, D. Blasio Bussella, & Egregio Julio de Melchioribus Notario, omnibus hominibus Vallis Pulicellæ, & specialiter electis ad hunc actum per Consilium decem, & octo Communitatis Vallis Pulicellæ prædictæ, ut de eorum commissione constat Instrumentum in bombicino rogatum per supradictum Julium de Melchioribus Notarium diei penultimi Mensis Augusti modo ellapsis omnibus cum præsentia Magnifici Equitis, & V. Doctoris Domini Bivilaquæ de Bivilaquis de Lazisio eorum Advocati; Idolentibus de binis litteris impetratis, una ad instantiam Dominæ Magdalenæ Uxoris quondam Domini Francisci de Cursiis de Negraro nomine suo, & uti Tutricis Filiorum suorum pro molestatione sibi facta ad instantiam Bartholomæi*

Gran-

Grandini de Turchi pro asserto suo credito librarum quinquaginta ex causa mercedis directa Spectabili D. Vicario dicti loci sub die 22. Augusti mensis præteriti, quibus mandatur ipso Domino Vicario, ut ulterius non procederet in dicta causa, & ultra summam suæ cognitionis, & ut in eis; & altera ad instantiam Dominæ Magdalenæ prædictæ sub die 24. dicti mensis Augusti destinatis quoque ipsis secundis litteris suprascripto D. Vicario comitentibus ipsum facere non posse equitationem, tàm contra ipsam Dominam, & heredes dicti sui Mariti, quàm contra alios quoscumque dicti Vicariatus, absque suæ Magnificentiæ in scriptis ordine, & ut in eis latiùs legitur, & instantibus ipsis hominibus, & præfacto Magnifico D. Bevilaqua dictas litteras revocare tamquam impetratas contra Privilegia, Ordines, & Concessiones per Illustrissimum Consilium Decem ipsi Vallis Pulicellæ impartitas, ut constat ex multis Litteris Ducalibus lectis etiam suæ Magnificentiæ, cum dictum esset, quod Vicarius pro executionibus faciendis contra debitores inobedientes ad instantiam creditorum, non posset equitare, prout adeò observatum fuit, ne dum in ipso Vicariatu, tàm specialiter privilegiato à prælibato Illustrissimo Consilio Decem; Verum etiam in cæteris Territorii Veronensis, quia si hoc toleratur, esset ad grave damnum creditorum, & daretur materia inobedientiæ, retardarenturque exactiones in non modicum præjuditium creditorum, & esset etiam contra formam Ordinum, & Statutorum, ac observantiam hujus Magnificę Civitatis, & supradictę Vallis. Ideo humiliter petentibus pro tàm honesto suo gravamine litteras ipsas perpetratas, & malo modo impetratas

tratas

tratas revocari debere, restituendo imprissinum quoscumque homines dicti Vicariatus Vallis Pulicellæ, tàm circa cognitionem cujuscumque summæ, quàm etiam equitationum, si quæ fieri contingerit per eorum Vicarium contra inobedientes ad instantiam aliquorum creditorum prout hactenus absque prorsus aliquorum contradictione fuit observatum, & ita fieri, & pronuntiari petentibus omni meliori modo, &c.

Quibus omnibus intellectis, visis prædictis litteris ut supra impetratis contra antedictum Dominum Vicarium Vallis Pulicellæ ad instantiam prædictæ Dominæ, ut supra intervenientis; visis Privilegiis prædictæ Vallis Pulicellæ, ac omnibus circa hoc consideratis annuendo suæ Magnificentiæ Excellentissime honestæ petitioni suprascriptorum hominum ut supra intervenientium, revocavit prædictas litteras ad instantiam supradictæ Dominæ impetratas contra suprascriptum Dominum Vicarium in illis partibus concernentibus: Quod ipse Dominus Vicarius non possit equitare contra quoscumque: & quod non possit cognoscere contra ipsam, cum sit ultra summam suæ cognitionis; cum mens, intentioque suæ Magnificentię Excellentissime sit, quod dictus Vicarius possit cognoscere pro omni summa juxta formam Privilegiorum, & Ordinum dictę Vallis, nec non servatis servandis, equitationes facere contra inobedientes prout juris erit, & sic, revocatis in illis partibus tantum habere voluit, &c.

Jacobus Righetus Notarius
Cancellariæ Ex.

CAPITOLO LXVIII.

Dichiaratione dell'Illustrissimo Signor Sebastian Michelli, circa il poner le Dadie nella Val Policella.

Noi Sebastian Michelli per la Serenissima Signoria di Venetia Capitanio di Verona.

UDita l'humile, e riverente instanza fattaci dal Sindico della Valle Policella, veduti li Privilegj, che à detta Valle sono stati concessi per Sua Serenità, di potersi da per essa elleggersi un Vicario come appar da Lettere Ducali 17. Ottobre 1439., & 28. Giugno 1466., & havute informationi da Spettabili Sindici di questo Territorio, esser detta Valle in possesso antichissimo di metter le sue Dadie, senza chieder licenza dal Magistrato Nostro, mà solo dal suo Vicario; con le presenti dichiaramo, e concediamo, che non ostante li Proclami Nostri in tal proposito dispensati per tutto il Territorio, possi detta Valle, e suo Consiglio, con la presenza del suo legitimo Vicario, poner le sue Dadie al presente, e nell'avenire, le quali tanto vagliano, come se da Noi, e dal Magistrato Nostro le fossero concesse. In quorum fidem, &c.

Verona li 4. Marzo 1641.

§ *Sebastian Michelli Capitanio.*

CA-

CAPITOLO LXIX.

Die Ven. 15. Decembris 1634. Indictione Secunda.

FU' posta Parte per il Spettabil Consiglio delli Disdotto della Val Policella, Territorio Veronese, insieme con il Maggior Consiglio di quella de voci in tutto 47., se il Libretto scritto à mano delli Ordini, Capitoli, e Consuetudini, che si osservano nell'Ufficio del Vicariato di detta Valle, si debba poner alla Stampa, acciò ogni Commune di detta Valle ne possi haver uno d'essi, per osservar quel tanto, che in esso si contiene, insieme con il Registro della limitatione fatta con il Spettabil Consiglio delli Disdotto di detta Valle li 2. del corente alli Signori Vicarii, che doveranno di anno, in anno andar, & assister à far li Estimi per cadaun Commune di detta Valle. *Ballottata hebbe Pro 41. Contra 6.*

Die primo Septembris 1662. Confirmata per Consilium Majorem dictæ Vallis cum facultate &c.

Seguita il Registro antedetto.

Piovadego San Giorgio.

MOnte Cavalo	Troni	24.
	Troni	20.
Mazurega	Troni	18.
San Giorgio	Troni	15.
Gargagnago	Troni	20.
Sant'Ambrosio	Troni	24.
Ponton	Troni	18.

Volargne	Troni	24.
Piovadego di Mezo.		
Maran	Troni	24.
Vargatara	Troni	20.
Semonte	Troni	20.
Santa Soffia	Troni	18.
Negarine	Troni	18.
Settimo	Troni	15.
Pescantina	Troni	30.
San Piero	Troni	18.
Bure	Troni	15.
Fumane	Troni	24.
Breoni	Troni	36.
Piovadego di Negrar.		
Negrar	Troni	36.
Arbizan	Troni	20.
San Vì	Troni	15.
Novare	Troni	10.
Fane	Troni	24.
Torbe	Troni	24.
Prun	Troni	30.
Mazan	Troni	12.

Della qual limitation doverà il Signor Vicario dar alli Nodari per cadaun Commune troni num. 3.

Item alli Ufficiali per cadaun Commune, per ogni uno di loro troni numero 1.

Giusta l'antica usanza, quali Nodari, & Ufficiali poi saranno obligati, ad ogni richiesta del Signor Vicario, servirlo per tutti li Communi, mentre anderà

rà per simil facitura d' Estimi, ò tutti, ò parte di loro, come li commanderà.

CAPITOLO LXX.

Delle Vicinie.

ORdiniamo, che il Signor Vicario, sii obligato ogni qual volta sarà ricercato da cadauna Communità sottoposta al nostro Vicariato, d' esser presente alle loro Vicinie, ò Consiglio, per oviar contrasti, che in ciò puono occorrere, à dovervi andare, ò sostituire un Delegato, e per suo salario debbi haver troni numero 6. marchetti 4.

Al Signor Nodaro troni numero 3. marchetti 2.

Alli Officiali per ciascuno troni num. 1. march. 10.

E se non sarà come sopra ricercati andarvi, che solo à cadaun Commune, li fosse sufficiente la licenza, possi solo dalla medema haver il Nodaro, che formerà il Mandato con la sottoscrittione march. n. 8.

CAPITOLO LXXI.

Che li Ufficiali non possino pignorar per Dadie, se non con l' infrascritta tassa, e che li Massari s'habbino à valersi delli Ufficiali della Valle.

ITem, Ordiniamo, che li Ufficiali, che pignoraranno per Dadie ad instanza di cadaun Massar, ò Essattor non possino haver se non da Troni cento in giù Marchetti due per Tron, e per ogni altra summa solo un Marchetto per Tron; e parimente sarà prohibito alli Massari, & Essattori alla Giurisdittion Nostra sottoposti, che in ogni occorenza di far pi-

 gnorar,

gnorar, & afficurar per le Dadie, & altre Gravezze, debbano in pena di Lire 25. valersi delli Ufficiali nostri, e non d'altri Ministri, in pena anco di perder le spese, qual pena sarà applicata in caso d'innobedienza come nel Capitolo 63.

Jacobus dalle Pezze Not. Canc. Vallis Policellæ.

Lettera del Magistrato de Savii dell' Eccellentissimo Senato in materia del Registro de gl' Instromenti, preteso dal Signor Paulo Comino con le quali si dechiara essente la Val Policella, & suoi Habitanti.

M*Agnifici, & Generosi tanquam fratres honorandi.* Furono da Precessori Nostri scritte Lettere 12. Novembre prossimamente passato à favor della Val Policella, col mezo de quali si commetteva, che non fosse permesso, che gli Habitanti in detta Valle fossero molestati da Domino Paulo Comino per la Contributione di marchetti otto per ogni Contratto fatto in detta Valle; mà dovesse quella esser conservata libera da detta gravezza, e come in dette Lettere; à quali per quanto ci vien esposto non viene prestata la dovuta obedienza, anzi in sprezzo di quelle continua il detto Comino molestar la detta Valle, & Habitanti in quella, il che viene in pregiuditio della Parte, e con poco rispetto à Commandi de Precessori Nostri; perciò dicemo à Vostra Magnificenza, che esequisca, e facia esequire dette Lettere in tutte le sue Parti, come stanno, e giacciono, havendo per nullo ogni attentato, & ogni novità

seguita

seguita doppo, dette Lettere, essendo mente Nostra, che siino inviolabil, e pontualmente obedite, facendo cominar d'ordine Nostro al sudetto Comino pena di Ducati 500. da esser applicati all'Arsenal Nostro, che debba cessar da ogni molestia, e ritrattar ogni innovato; & in caso d'innobedienza s'intendi cittato per il presente mese d'Agosto, & venturo di Settembre per ogni giorno, e riduttion dell'Eccellentissimo Collegio nostro à vedersi levar la sudetta pena, e dell'esecutione ci darà aviso, e se li raccomandiamo, &c.

Di Venetia à 19. Agosto 1649.

Giulio Valier, & Colleghi Pressidenti del Colleggio de Sig. Savii Ordinarii del Senato.

PUBLICHE DELIBERATIONI IN MATERIA DE GRANI,

Et per oviar à Contrabandi.

SERENISSIMO PRENCIPE,

Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori.

IL Povero, e Fedelissimo suo Territorio di Verona, insieme con la Val Policella, e Montagna alta del Carbon pur Distretto Veronese; sì come prontamente hanno sostenuto, e soste-

sosteniranno sempre volontieri tutte quelle Gravezze, che gli sono, e saranno imposte de Mandato del Serenissimo Dominio, havendo in particolar mostrato vivi segni della sua singolar devotione nelli prossimi passati motti di guerra, nelli quali hà convenuto far tante spese, com'è ben noto, così hà giusta causa di dolersi d'un nuovo aggravio, che hora gli vien adossato, poiche gl' Illustrissimi Signori Podestà di essa Città volendo proveder con ottimo zelo, che le Biade, e Grani non siano estratti fuori da contrabandieri, & havendo perciò da poco tempo in quà mandato à torno Corsi, Capelletti, & altri Soldati per oviare à contrabandi, e stato imposto carico al detto povero Territorio, Val Policella, e Montagna alta di dover pagar, & allogiar essi Soldati, la qual cosa è altretanto grave, & indebita ad essi poveri Distrittuali, quanto nova, & inaudita, poiche in altri tempi, quando è stato procurato di provedere à simili disordini, li danari, che si cavano dalle condanne de contrabandi sono stati abbondantemente sufficienti à mantenir la spesa delli Ministri in ciò necessarii, senza aggravar il Contado, la Conservatione del quale è tanto à cuore à Vostra Serenità. Nè si creda, che queste spese siano di poco rilievo, poiche in doi soli Reggimenti importano più di 60. mille lire, oltre le gravissime estorsioni fatte alli poveri Communi da quelle genti mercenarie, e forastiere; & oltre la spesa delle guardie, che sono stati necessitati farsi da essi poveri Communi; Riccorrono perciò essi poveri, & afflitti suoi Servi à piedi della Serenità

renità

renità Vostra, e genuflessi la supplicano à liberargli da tale insolito aggravio: Commettendo, ch' in ciò si osservi quello, che si faceva per lo inanzi, sopra di che potrà la Serenità Vostra ben informarsi dagl' Illustrissimi Signori Podestà passati, & in particolare dall' Illustrissimo Sig. Zaccaria Sagredo, e Giulio Giustinian, che si nominano per causa di honore: Essendo detta Val Policella prontissima, secondo l'obligo suo antico, di tagliar, e detta Montagna di custodir li sentieri, che vanno verso Alemagna per la buona custodia del Veronese, dal quale essendo ancor essi parte perciò interessati nella custodia, & conservatione de grani, che vi nascono per il mantenimento del vito necessario di quel paese, nè si troverà mai, che in ciò habbino commesso mancamento, ò di negligenza, ò di fraude. Gratia, &c.

1624. *Adi* 17. *Marzo*.

Che sia commessa alli Savii dell'una, e l'altra mano.

Consiglieri.

§ Constantin Garzoni.	§ Zaccaria Bondumier.
§ Z. Basadonna.	§ Antonio da Canal.

Illico

Di ordine degl'Eccellentissimi Signori Savii dell' una, e l'altra mano rispondano alla soprascritta supplicatione li Rettori di Verona, e bene informati delle cose in essa contenute, visto, e servato, e considerato quanto si deve, dicano la loro opinione con giuramento, e sottoscrittione di mano propria giusta le Leggi.

L'istesso

L'istesso facciano Zaccaria Sagredo, e Giulio Giustiniani già Podestà à Verona.

Oratio Tomasi Nod. Ducale.

1624. *Adi 8. Aprile.*

Di ordine degl' Eccellentissimi Signori Savii sopraſcritti fù aggiunto, che alla sopraſcritta supplicatione rispondano li Rettori di Verona presenti, & il Podestà ultimamente ritornato.

Oratio Tomasi Nod. Ducale.

Exemplum ex Libro Reg. G. existente in Officio Cancellariæ Sp. Territorii Veronæ Car. I.

1624. 16. *Agosto in Pregadi.*

DAlle Scritture hora lette hà inteso questo Consiglio così gli aggravii insopportabili rappresentati col mezo di sua riverente supplicatione dal Fedelissimo Territorio di Verona, insieme con la Valle Policella, e la Montagna alta del Carbon pur Distretto Veronese, per occasione di espeditioni, che vengono fatte da poco tempo in quà dalli Rettori di quella Città di Militie Corse, Capelletti, & altre per oviare à contrabandi di Biave, che nel corso di due soli Reggimenti hanno importato d'interesse à detto Territorio più di Lire 60. mille oltre l'estorsioni usate da quelli Soldati à poveri Communi, come quanto sopra questa importante materia discorrono li Rettori presenti, e passati della Città di Verona, colle risposte loro, & essendo necessario prendersi

dersi

dersi in ciò alcuna risolutione à solevamento del sudetto Fidelissimo Territorio in questo proposito.

L'anderà Parte, che come particolarmente consigliano li Dilettissimi Nobili nostri Giulio Giustiniano, e Zaccaria Sagredo ritornati gl'anni precedenti di Podestà della Città medesima, siano con l'autorità di questo Consiglio prohibite, e levate del tutto per l'avenire le predette Custodie, & Ispeditioni de Corsi, Capelletti, e de altre Militie per occasione di oviar à contrabandi de Grani, e di Biave per guardia de passi, che rispondono verso i passi Arciducali dalla parte di Val Policella, e Montagna alta del Carbon, mà debbano quelli Rettori Nostri valersi in dette operationi de Campagnoli, & altri Ministri come si è fatto per l'adietro, e specialmente in tempo delli predetti Reggimenti Sagredo, e Giustiniani con buon frutto. Dovendo detti Campagnoli, & altri Ministri senz'alcun'aggravio de Communi esser delle loro mercedi sodisfatti col denaro, che si trarà dalle condanne de Grani, Biave, & Animali, che saranno trovati in contrabando, dettatta però la portione, che spettarà à quelli, che trovaranno li delinquenti, ò faranno presa del contrabando medesimo, che così si venirà à fare il publico, e il privato servitio, e quei poveri Sudditi restaranno sollevati dalla continua molestia, e interesse, che patiscono al presente, consolati anco di vedersi conservati li loro antichi Privilegj, restando obligati detti Communi di usare ogni diligenza nel taglio de sentieri, & in quelle guardie, che loro toccano fare con la debita custodia de passi; e

se

se occorresse per sentor, & aviso, che havessero i Rettori di qualche grosso contrabando spinger alcuna volta per brevi giorni in alcun luogo una banda de Soldati possano farlo, e debbano espressamente commettere, e d'haver particolar cura, che non aggravino i Communi se non di quel solo ordine di banca, che è disposto dalle publiche deliberationi in simili casi, protestando al Capo, che sopra essi Soldati mandassero, che oltre ogni refacimento à dannificati sarà egli castigato nella vita se sarà da alcuno contrafatto, formando inquisitione, per assicurarsi di ciò, che sarà stato operato per far risarcire, e per castigare in caso di contrafattione.

Oratio Tomasi Nodaro Ducale.

1624. à 18. Ottobre in Pregadi.

Alli Rettori di Verona.

VI mandassimo questo Agosto passato una deliberatione presa nel Senato à sedeci del medesimo Mese intorno al levar le Militie Corse, e Capellette poste à i passi Arciducali per oviare à i contrabandi, accioche fosse sollevato quel Fedelissimo Territorio, insieme con la Val Policella, e la Montagna alta del Carbon, dovendovi valere de Campagnoli, & altri Ministri, come ancora si è fatto senz'aggravio de' Communi; con tutto ciò il sudetto Territorio ci hà rappresentato, che non venga esequita la detta deliberatione come vedrete dall'inclusa copia: il che havendoci portato somma ammiratione. Vi commet-

temo

temo co'l medesimo Senato, che in tutto dobbiate far'esequire la sudetta deliberatione, levando le Militie, e deputando in quel luogo i Campagnoli, & altri Ministri come è il solito, li quali siano tenuti far le guardie senz'aggravio de' Communi, mà siano sodisfatti da quello che si trarà da contrabandi, e come nella medesima deliberatione, essendo tale la nostra risoluta intentione, alla quale siamo sicuri, che farete dar la debita essecutione, della quale ci darete aviso.

Pellegrino Marazzi Nodaro Ducale.

Capitoli, & Ordini presi nel Consiglio della Magnifica Città di Verona, regolati, e confermati dall' Eccellentiss. Senato 1624. 9. Decembre.

Circa il condurre Grani da luogo à luogo; per la libertà del Mercato della Brà, e Condotta delle Commandate.

Receptæ 24. Novembris 1624.

FRANCISCUS CONTARENO, DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c. *Nobilibus, & Sapientibus Viris Joanni Vendrameno de suo mandato Potestati, & Joanni Zeno Capitaneo Veronæ, & successoribus, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum, significamus vobis hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet.*

HA' inteso questo Consiglio dalle Scritture hora lette, così l'instanza fatta dalla Magnifica, e

Fede-

Fedelissima Città di Verona, col mezzo de suoi espressi Ambasciatori, per nome anco di quel Fedelissimo Territorio in proposito della regolatione della materia de Grani nell'istessa Città, e Territorio, come quanto intorno questo negotio rispondono li presenti, e più mani di Rettori ritornati dal medesimo Reggimento: & essendo conveniente di venirsi à qualche deliberatione sopra alcuni delli Capitoli presi nel Consiglio maggiore della detta Città, de' quali viene ricercata la confirmatione, sino che sopra gl'altri, che trattano del Mercato Vecchio, e sue Regole, si possa ricevere altre informationi, offerite anco da medemi Ambasciatori.

L'anderà Parte, che restando per hora senza alcuna risolutione li Capitoli 2. 3. 4. & 5. il primo, che tratta della condotta delle Biave in Verona, la metà per tutto Ottobre, e l'altra metà per tutto Marzo, resti coll'autorità di questo Consiglio approbato, e confirmato, potendo però li Podestà di Verona secondo i bisogni della Città restringere i sudetti termini, intendendosi sempre li medesimi Podestà Giudici anco di ogn'altra pretensione, & accidente, che occorresse in questo proposito; nè possa in vece di Grano essere supplito all' obligo con Farine, per evitarsi qualche fraude, che da alcuno potesse essere con questa libertà commessa. Sia medesimamente approbato, e confirmato come stà, e giace il sesto Capitolo, il quale statuisce, che si procuri à tempi debiti, che sia aperto il Fontichetto delle Farine à beneficio della povertà.

E pa-

E parimente ſia approbato il ſettimo, che vuole, che il Mercato della Brà ſia libero: dovendo però li Podeſtà eſſer ſempre Giudici delle contrafattioni, come è detto di ſopra.

L'ottavo, che tratta intorno all'eſſer liberi à venditori, & à compratori li Mercati con Decreto publico anticamente inſtituiti in diverſe parti del Territorio, potendo li venditori condur, e ricondur nell'iſteſſo giorno ſenza obligo de Mandati, e comperarſi alle caſe de particolari ſino ad una ſomma di Grano, ò Farina pur ſenza Mandati, mentre i luochi delle condotte ſiano per trè miglia almeno lontani da luochi eſterni, eccettuato il paeſe verſo la Chiuſa, e la Crovara, che s'intendano ſempre gl' ultimi confini da quella parte; ſendo anco libero il poterſi condur à Verona ogni quantità di Grano, ò Farina propria, ò comperata, ſia ſimilmente confirmato, con queſta regolatione però, che i trè miglia lontano da luochi eſterni, debbano eſſere quattro, che reſti ſempre eſcluſo anco, e prohibito dalle condotte il Lago di Garda, e che nei viaggi non ſi poſſano uſare ſe non le ſtrade battute, e ordinarie.

Sia approbato anco il nono Capitolo, che verſa circa la libertà di condurre ſenza il Mandato da una caſa all'altra di un medeſimo Patrone, e da una Villa all'altra, non più lontana, che trè miglia i proprii Grani, con queſta conditione, che i luochi delle medeſime condotte ſiano, come è detto di ſopra, almeno per quattro miglia lontani da confini eſterni,

ni, dalla Fortezza della Chiusa, dalla Crovara, e dal Lago di Garda.

E finalmente quanto al decimo, & ultimo Capitolo resti statuito, che nelle contrafattioni, che seguissero nel proprio Territorio si debba procedere dalli Podestà, *servatis servandis*, in conformità delle Leggi, e come fosse secondo gli accidenti con publiche deliberationi ordinato.

Quare auctoritate supradicti Consilii mandamus vobis, ut supradictam Partem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari, ubi opus fuerit registrari, presentatique restitui faciatis

Datæ in nostro Ducali Palatio die 22. Novembris Indictione viii. 1624.

Alessandro Busenello Secretario.

Fù publicate le sopradette Lettere il dì Luni 9. Decembre 1624. in Verona al loco solito, premesso il suono di due Trombe, molti presenti, &c.

Registr. in Libro Ducali Cancellarię Prętoriæ Veronę sig. B. B. in carte 269.

Ex Actis Consiliorum Magnif. Civitatis Veronæ.

Die Domin. post non. ult. Decemb. 1623. in Consilio L.^ta & LXXII. presente Illustriss. D. Potest. in Vocib. 98.

Pro regulando negotio Bladorum.
Proposita denuò fuit Pars, & Capitula infrascripta, & pro illorum favore de loco concionis copiosè differit Mag. Eq. D. Petrus Franciscus Trivella Provisor Communis.

Contradicta per Magnif. Com. Hortensium Pignolatum Juristam de aditione ord. Cons. XII. Offic. fungentem II. contradict.
Capta fuit de Vocib. 96. pro 2. contra.

FU li mesi passati à propositione del Magnif. & Eccell. D. Francesco Corsino Proveditore di Commune posta Parte di presentar ai piedi di Sua Serenità, col mezo d'Oratori una supplica, con alcuni Capitoli concernenti il buon'ordine da servarsi, circa le Commandate de Grani da introdursi nella Città, Mercati, così della Città, come del Territorio, & sopra altri particolari in materia di Biave, per sollevatione, e commodo di questo Popolo, acciò dalla provida, e benigna Mano di Sua Serenità fossero confermati; & essendo da questo Consiglio con universale consenso stata presa la Parte, e con pieni Voti approvata la Supplica da presentarsi, restarono i Capitoli necessarii per la totale rego-

 lation

latione di questo così importante negotio, non assolutamente stabiliti. Onde hora in essecutione di essa Parte presa, e per ridurre alla sua perfettione, e compimento ordine così salutare, e necessario, à propositione del Magnifico Signor Cavalier Pier Francesco Trivella Proveditor di Commun. Anderà Parte posta per li Proveditori, e Consiglio di XII. che gl'infrascritti Capitoli communicati già dalli Eletti da questo Consiglio à questo negotio, con l'Illustrissimo Sig. Carlo Contarini Podestà, siano da i Voti di questo Consiglio approvati, e poi riverentemente presentati dalli Oratori nostri, insieme con la Supplica à Sua Serenità, per ottenerne la desiderata approbatione, come dalla somma benignità di Sua Serenità si spera.

Capitoli sopra la Regolation de Grani.

1. CHE fatta, e stabilita l'ordinaria descritione delle Biave sia condotta la robba commandata in Città in questo modo. Che dal fine di Luglio sia per tutto Ottobrio condotto almeno la metà, & il rimanente per tutto Marzo sussequente, restando però in libertà de' Cittadini il poter condur anco tutta la Commandata nel primo termine, essendo anco in sua libertà in loco di formento condur farina del corrente peso. E se succederà, che alcuna persona sia agravata per differente quantità, ò qualità di Grani notati diversamente dal ministro dell'Illustrissimo Signor Podestà, & dal deputato della

Magni-

Magnifica Città, ò per altra causa, Giudici Delegati di tali aggravii siano gli Eccellentissimi Signori Vicario Pretorio, e Capo Legista Consule di Verona, & in caso di discordia l'Illustrissimo Signor Podestà v'interponga la sua auttorità, e quel che sarà da essi giudicato di ragione, sia pontualmente essequito. *Pro* 92. *contra* 6.

2. Che il Mercato Vecchio resti libero à fatto à venditori senza alcuna limitatione di prezzo, giusta le Parti dell'Eccellentissimo Senato, & alli compratori senza alcun obligo di Mandato, Bolli, ò Bollettini, ò altro impedimento per assicurarsi l'abbondanza del Grano in detto luoco con l'infrascritti ordini; onde non sarà più necessaria quella strettezza, che fin'hora si è usata per tema, che non mancasse il grano in detto Mercato, potranno per tanto comprar tutti fino ad un minale per volta, eccettuati però Molinari, Fornari, e le persone commode, che nell'istesso tempo havessero nelle case loro un sacco di Grano, ò Farina, li quali contrafacendo siano castigati, come anco tutti quelli, che useranno fraudi à danno de poveri nell'istesso Mercato. *Pro* 94. *contra* 4.

3. Che il mantener, e sostentar detto Mercato sii per l'avenire parte sola della Magnifica Città, con l'obligo consueto, & accordato del Spettabil Territorio, potendo però ogn'uno condurgliene di volontario, qual non potendo vender habbi libertà di ricondurlo fuori, restando in tutto liberi li Fornari della Città, e Ville dall'obligo di condurgliene,

ne, acciò à beneficio de poveri possino far il pane al maggior peso, che li concederà il prezzo de Grani, che correrà di tempo in tempo, giusta il Calmiero, che se li darà di mese in mese, levando in tutto l'abuso delle quattro oncie, che per il passato si calavano con gran danno de' poveri per ogni bina di pane ordinario, e perciò sia tenuto esso Territorio continuar l'obligo suo delli 28. milla minali di Grano in detto Mercato, e la Città in luoco del sei per cento consueto da un tempo in quà à condurvi, sia obligata mantenervi un deposito avantaggiato sempre di doi milla minali di grano, oltre quello, che può esser per sua portione ragionevolmente dispensato quella settimana, potendo astringer l'Illustrissimo Sig. Podestà ambe queste parti al mantenimento di queste summe, e la Città transferir l'obligo suo in Apaltatori li quali piglino sopra di se con l'istesse conditioni questo carico, con libertà di poter comprar in ogni luoco, e tempo, & condur senza obligo de Mandati, o Fedi alla Città tutta quella quantità di Grani, che per questo negotio li farà bisogno, dovendo darli la Città quel suffragio di danari, che resterà d' accordo seco, con quella sicurezza, che si conviene. *Pro 96. contra 2.*

4. Che se non si trova Apaltatore, che del suo voglia girare questo negotio possi essa Magnifica Città prevalersi di cinque milla ducati, che di ragion di San Giacomo sono depositati sopra il Santo Monte, restando in obligo la Città di restituir al detto luoco il sopradetto denaro quando per l' occorrenze del-

dell'Ufficio della Sanità ne havesse bisogno. *Pro* 92. *contra* 6.

5. Che oltre li ordinarii due Proveditori di Mercato sia dato espressa cura al Magnifico Proveditor alla Cassa, & alli doi Capi del Magnifico Consiglio de XII. Graduato, e Legista, che saranno pro tempore, acciò con ogni essatta diligenza invigilino per prohibire tutte le fraudi del Mercato, dovendo di mese in mese veder i conti della robba entrata, e dispensata, far condur l'obligata pontualmente à suoi tempi debiti, e facendo essatamente osservar tutti gli ordini fatti, e decreti sopra esso Mercato già stabiliti, acciò à beneficio de poveri sia coaggiuvata, e servita con ogni diligenza la pia mente dell'Illustrissimo Signor Podestà à quali daranno di punto in punto parte di tutti li accidenti, che alla giornata occorreranno. *Pro* 97. *contra* 1.

6. Che si procuri appresso Monsignor Illustrissimo Vescovo, & Illustrissimo Podestà, & altri Governatori del Fonteghetto, che à suoi tempi debiti sia aperto detto Fonteghetto delle Farine a beneficio della povertà, e conforme alla Santa Institutione di quel Pio Luoco, & alli ordini già stabiliti da esso, dovendo il Magnifico Proveditor alla Cassa haver con li altri doi Colleghi quest'obligo di procurar l'osservanza de' detti ordini. *Pro* 97. *contra* 1.

7. Che il Mercato nuovo della Brà sia in tutto libero a' venditori, e compratori d'ogni qualità, non escludendo Molinari nè Pistori da quello, mà solo chi comprasse per incanevare, e revendere, nel qual

 caso

caso cadendo in contrafattione siano dalla Giustitia castigati. *Pro* 97. *contra* 1.

8. Che li Mercati, che con gran prudenza, e causa sono stati anticamente instituiti in varie parti del Territorio, e dal Serenissimo Prencipe nostro per utile, e commodo del Contado concessi restino liberi a'compratori, & venditori, senza la qual libertà restariano inutili, e vani, potendo li venditori condur, e ricondur senza Mandati da detti Mercati l'istesso giorno la robba, che li parerà, e li compratori comprar sù detti Mercati, ò alle case di qualsivoglia particolare, e condurre in ogni tempo per il Territorio sino una somma di quattro minali di Grano, ò Farina di che sorte si voglia senza Mandati à trè miglia lontano dai Confini esterni; eccettuando il paese verso la Chiusa, e la Crovara, che quelle due Fortezze da questa parte saranno gl'ultimi confini della sudetta libertà del condurre senza Mandato: oltre il qual termine prescritto come di sopra, e somma cadi in contrafattione non potendosi in alcun modo impedire, ò turbar da chi si sia questa libertà: sia però lecito condur à Verona liberamente, e senza alcun'obligo di Mandato, ò altra fede ogni quantità di Grano, ò Farina proprio, ò compro, come anco alli Molini delle Ville. *De omnibus*.

9. Che sia medesimamente lecito ad ogn'uno condur per il Territorio da una sua casa all'altra pur sua, e dell'istessa Villa, over d'un'altra Villa à quella contigua, e non più discosta di trè miglia (mà lontana però come di sopra dalli confini) ogni quanti-

tà

tà di Grano di sua ragione, che li piacerà senza obligo di Mandato, mà volendola condur da Villa à Villa, che non sia contigua, e lontana più di trè miglia, sia tenuto pigliarne licenza dall'Illustrissimo Signor Podestà. *Pro* 97. *contra* 1.

10. Che per causa di contrafattione nel paese sia proceduto *servatis servandis*. *De omnibus*.

Gregorius Januensis Not. Cancell.

1625. 28. Agosto. In Collegio.

Alli Rettori di Verona, e Successori.

DEliberassimo co'l Senato a' 16. di Agosto dell'Anno passato, che cotesto Territorio non fosse in modo alcuno aggravato per occasione delle custodie per oviar a' contrabandi, poiche questo carico doveva esser esercitato da Campagnoli, & altri Ministri, il che vi replicassimo a' 18. di Ottobre sussequente. Hora gli suoi Agenti ci hanno rappresentato di esser aggravati con nuovo Proclama, come vedrete dall'occlusa Scrittura, col quale vengono incaricati sotto gravissime pene à tener le medesime guardie per li contrabandi, il che habbiamo sentito con dispiacere; e perciò vi commettemo con l'auttorità del medesimo Senato, che dobbiate esseguire le nostre deliberationi in questo proposito; volendo, che quelli fedelissimi non siano in alcun mo-

do sottoposti alle custodie sopradette, nè lasciarete, che siano molestati per questa causa, essendo tale la nostra ferma intentione.

Oratio Tomasi Nodaro Ducale.

1628. a' 9. Settembre.

Alli Rettori di Verona, e Successori.

COtesto Fidelissimo Territorio co'l mezzo dell' Agente suo ci hà fatta l' instanza, che vedrete dall' occlusa supplicatione, che vi mandiamo in copia; parendo essa instanza tanto più raggionevole, quanto, che è appoggiata à deliberatione del Senato de' 16. Agosto 1624., confirmata anco con Lettere posteriori scritte a' Precessori Vostri.

Vi commettemo co'l Senato medemo, che in proposito delle guardie a' passi, e luoghi de' confini per diversion de' contrabandi habbiate ad essequire la sudetta Parte 16. Agosto 1624., che pur v'inviamo in copia, valendovi de Capelletti, & altri Ministri di dette guardie da esser delle loro mercedi sodisfatti co'l danaro, che si trarà dalle condanne de' Grani, Biave, & Animali, che fossero trovati in contrabando senz' alcun' aggravio de' Communi, e come nell' istessa Parte, e così essequirete.

Pellegrino Marazzi Nodaro Ducale.

Pre-

Presentate adì 25. Luglio 1650. per D. Francesco Tomasini Sindico del Spettabil Territorio.

FRANCISCUS MOLINO DEI GRATIA DUX VENETIARUM, &c. Nobb. & Sapp. Viris Theodoro Balbi de suo mandato Potestati, & Jo: Grimano Capitaneo Veronæ, & successoribus fidelibus dilectis salutem & dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet.

Nell'occasione d'impedir i contrabandi di Biade si aggrava il Fidelissimo Territorio di Verona, perche s'intenda di obligarlo alla spesa, e guardia di quei passi, non ostante, che più deliberationi di questo Consiglio siano state fatte à suo favore.

E' di giustitia, e conveniente, che siano ravvivate; però l'anderà Parte, che il Decreto de' 16. Agosto 1624. in tal proposito sia intieramente essequito; onde il Territorio predetto per le custodie de' passi in oviar ai contrabandi de' Grani non riceva alcuna molestia, e non siano espediti fuori Soldati Corsi, nè Capelletti allo stesso effetto, mà li soli Campagnoli, & altri Ministri, quali debbano esser sodisfatti col danaro, che si trasse dalle condanne de' Grani senz'aggravio alcuno de' Communi, e nel resto in tutto, e per tutto come nella Parte sodetta. Intorno l'altro particolare, che non possa portarsi da luoco à luoco nel Territorio medesimo fino à una somma de Grani di quattro minali senza li Mandati, che riesce pure di evidente obliga-

tione,

tione, sia pur preso, che la Parte de' 22. Novembre 1624. debba esser in tutto, e per tutto essequita senz'alcuna alteratione, onde quello, ch'è stato conosciuto di publico servitio, e di sodisfattione, e commodo del Territorio medesimo continui tuttavia à godere la stessa pontualità, & osservanza.
Quare auctoritate Consilii suprascripti mandamus vobis ut ita exequi debeatis.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 22. Julii 1650.

Gio: Alvise Vincentii Secretario.

TODERO BALBI Podestà, e GIOVANNI GRIMANI Capitanio per la Serenissima Republica di Venetia, &c. Rettori di Verona, e suo Distretto.

ESsendo dall'Eccellentissimo Senato con Parte di 22. Luglio corrente stato deliberato di nuovo, che sia intieramente essequito il Decreto di 16. Agosto 1624. nel proposito d'impedir li contrabandi de Biade; onde questo Fedelissimo Territorio per le custodie in oviar à detti contrabandi non riceva alcuna molestia, nè siano spedite per effetto tale Militie, mà li soli Ministri di campagna, & altri, che habbiano ad essere sodisfatti col denaro, che si trasse dalle condanne di Grano senz'aggravio alcuno de' Communi; Fanno Sue Eccellenze à chiara notitia de' Distrittuali tutti intendere, che stando

do ferma la ſodetta deliberatione 16. Agoſto 1624. nel ſudetto propoſito, doverà quella haver la ſua puntual eſſecutione nelle parti, che incombono alla Valle Policella, e Communi della Montagna alta del Carbon, e nel rimanente ſaranno li detti Diſtrittuali per la ſudetta occaſione ſenz'alcuna obligatione, ò aggravio ſudetto.

In oltre fanno ſapere, che con la ſteſſa Parte di 22. del corrente è ſtato decretato doverſi continuar la pontuale oſſervanza della Parte 21. Novembre 1624. intorno il poterſi tranſitar da luogo à luogo con una ſomma di quattro minali di grano, ò farina ſenz' alcun mandato, mentre caminino per le ſtrade ordinarie, e battute in diſtanza di quattro miglia da' confini, eccettuatone affatto il Lago di Garda, & li luoghi della Chiuſa, & Crovara, che ſono inteſi per ultimi confini; onde ſappia cadauno valerſi del beneficio della publica gratia con le forme, e regole di ſopra preſcritte. In quorum fidem, &c.

Dat. in Verona li 28. Luglio 1650.

{ *Todero Balbi Podeſtà.*
{ *Giovanni Grimani Capitanio.*

Gio: Battiſta Gabrielli Cancell. Pref. Mand.

Let-

Lettera dell'Eccellentiss. Signori Revisori, e Regolatori sopra Datii, in materia dell'Esention delle Lane.

Præsentate die 16. Februarii 1652. Illustrissimis D. D. Rectoribus per D. Christophorum Orlandi Sindicum Vallis Pullicellæ.

℞. Zanetti V.

Noi Revisori, e Regolatori de Dacii.

All'Illustrissimi Rettori di Verona; con diverse Lettere scritte dal Magistrato Nostro gl'Anni passati a' Precessori di V. S. Illustrissima fù commesso a' Daciari della Stadella, che non dovessero in modo alcuno molestare li Fedelissimi Nostri Sudditi della Val Policella per causa di dar in nota le loro Peccore, e per il datio delle Lane d'esse, ad ogni modo con qualche Nostra meraviglia intendiamo hora, che detti Daciari travagliano li sopradetti di detta Val Policella per l'occasione precitata; il che sì come non è di dovere stante le Ducali dell'Eccellentissimo Senato 18. Marzo 1638., e Lettere Nostre scritte, così li dicemo à compiacersi di far intimar à detti Daciari, che ritrattino ogni novità fatta, e diano essecutione in tutto, e per tutto all'antepassate Lettere Nostre, le quali intimate una volta a' Daciari s'intendano intimate anco a' Successori, dovendo esser registrate nel Datio, & havendo elle alcuna cosa in contrario ci rescriverà, e se le raccommandiamo.

Dat. dal Magistrato Nostro li 5. Febraro 1651.

Pietro Giavarina Secretario.

Adi

Adi 16. Febraro 1652.

Intimà la presente Lettera al Signor Gironimo Lando in persona come Daciaro, come in questa.

℟. Zanetti.

Registr. in Libro Ducal. Magnif. Cameræ Fisc. Veronæ ab extra inscripto 1650. Ducalium in cart. 73. tergo.

Proclama perche non siano molestati li Lavoradori de Signori Cittadini per Condotte de Grani in Città.

GL'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori GIACOMO CONTARINI Podestà, & VETTOR PISANI Capitanio Rettori di Verona, e suo Distretto, &c. per le riverente instanze fattegli dalli Sindici di questo Territorio à giusto solievo delle persone, e beni de' Distrittuali hanno terminato, che non debbano essere in alcuna maniera molestati li Lavoradori de' Signori Cittadini nei loro proprii beni, nè in loro specialità per causa di mancanze occorse, e che occorresse di condotte de Grani in questa Città debite solamente per detti Signori Cittadini in virtù di Terminatione degl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Cinque Delegati dall'Eccellentissimo Senato sotto li 20. Gennaro 1631., approbata dal medesimo li 20. Febraro sussequente, che totalmente libera il detto Territorio da qualsivoglia aggravio di tali condotte; e perciò commettemo à tutti li Ministri tanto presenti, quanto futuri, che in tutto, e per tutto si astengano da molestare, & in qualonque maniera travagliare per dette

te cause le persone, e beni de'Distrittuali, in pena non solo di nullità, e retrattatione, mà anco della reffattione de'danni, spese, & interesse, & altre ad arbitrio della Giustitia. In quorum fidem, &c.
Dat. in Verona li 2. Genaro 1653.

§ *Giacomo Contarini Podestà.*
§ *Vettor Pisani Capitanio.*

Cynthius Fumara Nod.

Registrat. in Libris Ducal. existent. in Cancell. Prætoria signat. G.G. in cartis 40. tergo.

Mandato in proposito del Calculator sopra li Conti delli Communi della Valle Policella.

Cattarin Cornar Podestà, e V. Capitanio di Verona.

PER debita essecutione di Lettere dell'Eccellentissimi Pressidenti del Colleggio de' Venti Savii Ordinarii del Corpo dell' Eccellentissimo Senato de dì 4. Giugno prossimo scaduto essecutive delle Ducali del medesimo Eccellentissimo Senato de dì 4. Maggio 1658., nelle quali vien concesso alla Val Policella, e Montagna alta del Carbon di poter far elettione di Soggetto per far li Conti a' Massari, & Essattori di Maneggi di Dadie, & Entrate de' Communi. Commettemo al Spettabil Giulio Lesio deputato per il Territorio à non ingerirsi sotto qual si sia colore, ò pretesto nei Communi soggetti alla medema Valle, e Montagna in pena di nullità, e di Ducati 500. in Fisco, dovendo solo i

loro

loro proprii Deputati far tal fontione. In quorum fidem, &c.

Dat. die 3. Octobris 1659.

§ Cattarin Cornar Podestà.

Adsunt Litteræ prænominatæ.
Georgius Georgius Not. Cameræ.
Exeq. per quemlib. Viat.

Adi 3. Ottobre.

Intimà il presente Mandato al sudetto Sig. Giulio Lesio in persona, e dà la copia all'habitanza.

℞. *Maratola.*

Sentenza circa l'interesse del Progno con il Commun di Burre.

Exemplum ex Libro Scripturarum mei Francisci Sussii Notarii.

Publicata die Veneris 27. Mensis Maii 1661. in studio infrascripti Illustrissimi D. Judicis sic instantibus D. Christophoro Orlandi pro Valle Pullicella, & Francisco Allegrino pro Comm. Burri præsentibus Egregio Marco Frighetto quondam Baptistæ, Egregio Joanne Pellegrino Filio Jacobi ambobus servis Illustriss. D. Judicis testibus, &c.

In Causa, & Lite vertente inter Ven. Monasterium Sancti Leonardi in Monte, ut in rub. ex una, & Massarium, Communem, & Homines Burri, ut in rubricis ex alia, & Vallem Pulicellam, & Spectabilem ejus Sindicum, & ut in rubricis ex alia.

Visis omnibus, & quibuscumque Scripturis ab antedictis

di[illegible] Partibus mihi porectis super quibus habita matura, ac diligenti consideratione.

Christi Nomine, Beatæ Mariæ Virginis, ac Divi Joannis Baptistæ Protectoris mei invocati Ego Alexander Bonjoannes de Collegio, & in præsenti Causa Arbitrer ab antedictis partibus electus, in his Scriptis, ac omni alio quo possum meliori modo Sententiando, Judicando, & Arbitrando pronuntio, Examen factum ad instantiam Communis de Burris super tribus Capitulis ab eodem productis, quoad interesse Vallis Pulicellæ, nullum esse, nulliusque valoris, & ut in præcepto ejusdem Vallis 23. Maii 1660., & actus relaxationis 28. Junii ejusdem; resservatis posteà Juribus partium in alio Judicio quomodocumque, & qualitercumque, & partes easdem ab expensis istius Juditii absolvo.

Idem Bonjoannes qui supra, &c.

Decreto dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Inquisitor per l'interesse del Signor Lesio.

Die 11. Novembris 1661.

SOno comparsi avanti Sua Eccellenza il Signor Christofforo Orlandi Sindico della Val Policella, e Messer Fedele Comerlato Sindico della Montagna alta del Carbon, & hanno supplicato humilmente Sua Eccellenza à degnarsi Decretar per ogni buon fine, & effetto, che quanto facia li Communi di quella, e Montagna in ordine a' Commandi di Sua Eccellenza circa la presentanza delli Libri de' Communi, che sua Eccellenza suol trasmetter à rive-

riveder dal Signor Lesio, come pratico di simili Affari, non porti, nè possi apportare minimo pregiuditio alle Raggioni, e Privilegj di essa Valle, e Montagna nel proposito della revision de' Conti, che per dispositione di loro Privilegj, e Ducali devono esser fatti, e revisti non già dal Signor Lesio, mà da loro Deputati passati come membri separati dal Territorio Veronese, il che inteso da Sua Eccellenza hà decretato, e dichiarato, come di sopra, e che li libri siano di essi Communi portati per tutto il giorno di Domenica venturo.

℞. Piero Antonio Sinistrelli Com.

Gio: Battista Raimondi Cons. dell'Eccellentiss. Inquis.

Mandato circa li Calcoli delle Compagnie Laicali della Val Policella.

Marin Zane Capitanio di Verona.

AD oggetto, che resti esseguito quanto col Proclama 22. Ottobre passato havemo commandato, riguardante la revisione de' Conti dell'amministratione delle Scuole Laicali, commettemo alli Massari de' Communi della Val Policella membro separato dal Territorio, & altri à chi spetta, & hanno amministrato gl' Effetti delle Scuole medesime, che nel termine di giorni 15. portar debbino al Deputato di essa Valle tutti li Libri, Note, e Scritture pertinenti alle Scuole medesime, & amministratione, e governo di quelle, acciò possino esser visti, e considerati, onde si sappia se le dette Scuole Lai-

cali sono ben governate. Incaricando detto Deputato, trovando qualche disordine à participarnelo subito, acciò possiamo applicarvi gli rimedii proprii in conformità della Mente Publica. Dovendo poi esser fatti da Noi riveder essi Conti. In quorum &c.

Veronæ die 27. Novembris 1675.

§ Marin Zane Cap.

Jo: Baptista Marastonus Not.

Parte presa nel Spettabile Consiglio delli Disdotto della Valle.

Il giorno 20. Decembre 1675.

CONvocato il Spettabil Consiglio del numero delli Disdotto commandato da Domino Paolo Zucho Sindico alla presenza del Nobil Signor Horatio Manfredi Vicario, nel quale fù dal Signor Sindico raccordato la necessità, ch'è di far confermar gli Ordini, e Regole della Valle Stampati l'Anno 1635., con il far anco una tal qual rinovatione delli medemi con l'aggiongervi anco alcune Regole necessarie per il buon governo della Valle. Sopra della qual rappresentatione fatt'il dovuto riflesso fù posta la Parte infrascritta.

L'anderà Parte, che sii concessa facoltà al Nobil Signor Horatio Manfredi Vicario, à D. Paulo Zucho Sindico insieme con Messer Gerolamo Carrara da Negrar, Messer Francesco Giustini da Negarine, Messer Antonio Borchia da Monte Consiglieri della Valle, di consigliar per la regolatione delli

li Statuti, Ordini, Consuetudini della Valle, ad effetto poscia farli confirmar dal Serenissimo Principe, e darli alle publiche Stampe, per buona, e retta regola della Valle.

Abbalotata fù presa *in omnibus*.

Giacomo dalle Pezze da Fane Cancell.

SERENISSIMO PRENCIPE.

GLI Fedelissimi Vostri Popoli della Val Policella, Serenissimo Principe, che adorarono fino da primi loro giorni il Vostro Serenis. Dominio hanno sempre conservato virginale omaggio, & incorrotta fedeltà. Quando dalle Guerre calamitose fù tolta la Città di Verona dal Marchese di Mantova l'Anno 1439., e che tutte le Terre, e Fortezze erano fatte de' Nemici, la Fedelissima Valle armata à Vostro servitio sdegnò d'abbassar il collo al nemico giogo, mà fatto argine de Petti Fedeli de' Popoli suoi, si difese, e si mantenne al Vostro Dominio Serenissimo, havendo armati mille Soldati tutti pronti à sparger per Vostra Serenità il Sangue, quali uniti al Veneto Essercito, e fattisi incontro al Vostro Proveditor Generale, introdussero per quella parte l'Essercito stesso in Verona, ricuperandola à Vostra Serenità come la Publica Bontà, per Rimarca d'Honore memorando di detta Valle, dichiarò con speciosissimo Privileggio l'Anno 1468. gli 11. di Maggio.

Nè questo solo dimostra la fedeltà Virginale, e sempre incorrotta di detta Valle, mà replicati, e

numerosi sono gli Nobilissimi Privilegj alla sudetta concessi. Il carico di custodire in tempo di Guerra, di Peste, e per le Vitovaglie, gli sentieri, e passi della Valle benche ricerca dispendio, & aggravio; è però dalla Fedelissima Valle abbracciato, & essequito con ogni fede, coraggio, e pontualità; Condecorata però questa da speciosi Privilegj fù dechiarata dalla Lingua del Serenissimo Prencipe, Corpo separato da ogn'altra Communità havendoli concesso, che separatamente si governi, non già unita con la Città, ò con il Corpo del resto del Territorio.

Per governo della detta Valle furono stabiliti molti Ordini, e fondati su l'Honesto, su'l Giusto, e sulle Prerogative concesse alla Valle, quali anticamente ridotte in Manoscritti furono poi anco sino l'Anno 1635. dati alle publiche Stampe, mà perche alla giornata occorrono per la mutatione de'tempi necessità di nuove regole. Per tanto ricorrendo questa Fedelissima Valle à i Piedi Reali del Serenissimo suo adorato Prencipe suplica prostrata in atto d'humilissimo ossequio.

Che siano confirmati dalla Mano Sovrana tutti gli Ordini, e Decreti compresi nel sudetto Libro in Stampa, intitolato Ordini, e Consuetudini, *sive* Costitutioni, che s'osservano nella Val Policella, stampati l'Anno 1635. in Verona.

E che in oltre siano da Vostra Serenità approvati li Capitoli aggionti, che si presentano per riforma in qualche capo de' sudetti, per la buona regola della Vostra Fedelissima Valle.

1675.

1675. 31. Marzo in Pregadi.

Alli Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

SOno comparsi gl'intervenienti della Val Policella accompagnati da Lettere del Podestà di Verona, con instanze per la confirmatione d'alcuni Capitoli ultimamente presi nel Consiglio di quella Valle, aciò uniti ad altri riddotti in Capi, & in Libretto l'Anno 1635. tutti siano auttorizati da Decreto del Senato. Nel supposto però, che al tempo della visita in quella parte saran stati dalla Vostra Virtù gli primi osservati; rissolvemo rimetter così gli primi già stampati, come gl'ultimi ancora sotto gli Vostri Riflessi, perche ben essaminati, quando li conosceste admissibili, possiate con l'auttorità di cotesta Carica approbarli, e confirmarli per la loro inviolabile osservanza, e quando in essi iscopriste alcuna cosa degna di maggior ponderatione, ò con qualche difficoltà, ce li rimanderete con le Vostre Prudenti Considerationi, e Sensi; onde possiamo poi stabilire quello conosceremo di Convenienza, e Giustitia.

Gio: Niarca Not. Duc.

Noi Marc' Antonio Giustiniano, Antonio Barbarigo, & Michel Foscarini Sindici Inquisitori in T. F.

FRuttuosi alla buona direttione della Val Policella stimando gli Ordini quì sotto annotati, in adempimento anco del stabilito per avanti, & in essecutione delli Commandi dell' Eccellentiss. Senato

F 3 per-

pervenutici in Ducali de dì 30. caduto ne commettemo l'essecutione pontuale à chi s'aspetta.

Acciò siano vendute le robbe giusto alli Calmieri di Verona, doverà il Vicario, che assisterà *prò tempore* una volta al mese col Nodaro deputato al quasi Maleficio, & un'Officiale, ò più d'uno subito andar in ciaschedun Commune della Valle, e far visita a' Farinati, Biavaroli, Formagieri, Beccari, & altri, che vendono robbe spettanti al Vito quotidiano, per veder, se vendono robba bona, e giusta alli Calmieri; essaminando anco, se le Misure sono giuste, e bollate, condannando giusto ai Capitoli de' Cavaleri di Commun di Verona (alla vista di cui non sia derogato ad ogni loro beneplacito) salva sempre l'appellatione all' Illustrissimo Sig. Podestà di quella Città.

Caduto in discorso il farsi la prattica delle formalità, nè in questo delle Cariche de' Signori Vicarii doverà cadauno d'essi terminar il tempo di sua Residenza il secondo giorno di Febraro; portarsi nella Chiesa dell' Ospedaletto di meza Campagna, accompagnando il Vicario, & ivi secondo l'antica Consuetudine rinonciarle la Bachetta, prima di che incontrandolo nel luogo dove si suol render raggione sedendo alla solita Sede, debba farli una raccommandation della medema Valle secondo l'inveterata consuetudine, & in caso alcuno d'essi mancasse di praticare quanto resta di presente ordine ravvivato, incorrerà in pena di Ducati 50. applicati metà alla Valle, e l'altra metà à chi facesse l'essecutione.

Per levare al possibile la licenza invalsa di danneggiar

giar nei proprj beni le Genti, stabilimo, che resti permesso al detto Vicario, che assistesse *prò tempore* di condannare oltre il risarcimento, quando lo credesse giusto in conformità del Statuto di Verona, anco in Troni 10., della qual summa siano le Sentenze inappellabili.

A distintione del merito della Fidelissima Valle regoliamo il Capitolo 45. delle Consuetudini, & Ordini loro per il Vicario à stampa, stabilendo, che sia formato un Bollo con l'Arma della Valle, che habbi impresso superiormente il San Marco, acciò con queste siano sigillate le Denontie, & altri Atti del Signor Vicario.

Arrogandosi qualche Vicario d'appropriarsi tutte le Condanne, benche l'antica Consuetudine della Valle sii di dargliene solo la metà, e l'altra metà a' Signori Nodari, volemo, che *de cætero* giusta l'antica Consuetudine siano queste divise con detti Nodari del quasi Malefficio conforme si osserva delli altri utili dell' Ufficio medemo.

Le Cariche de' Nodari al quasi Malefficio, e quella di Massaro de' Pegni, ambidoi d'una moltiplice incombenza vedendosi conferire in una sola persona, & essendo ambidoi d'importanza, acciò chi lo sostiene habbi modo di perfettamente adempir quello gl'incombe; ordiniamo, che la detta Carica di Massaro sia separatamente distribuita, acciò si sostenga giusta le forme prescritte dalla medema Valle.

Anco essendo disposto, che giusto ai Capitoli 14., e 15. gl'inobedienti alle Pegnore, e che profferiscano

no parole oſcene, e vilipendino le Cariche debbano reſtare perciò puniti in Lire due, e venticinque *reſpectivè*, che per eſser fievole, e poco venendo ſtimata; terminiamo, ſia permeſso il condannar tali traſgreſsori, ſin in Lire dieci, e trenta reſpettivamente, con riſserva, occorrendo di portar i lumi all' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà di Verona per il caſtigo Criminale, quand'il traſcorſo lo ricercaſse.

Vicenza li 22. Aprile 1676.

§ *M. Antonio Giuſtinian K. Sindico Inq. in T. F.*
§ *Antonio Barbarigo Sindico Inq. in T. F.*
§ *Michel Foſcarini Sindico Inq. in T. F.*

Vicenzo Negri Seg.

Antonio Barbarigo Sindico Inq. in T. F. e Colleg.

Diletto Noſtro.

UNiti riceverete alcuni Capitoli da Noi ſtabiliti in ordine alle Commiſſioni, che teniamo dall'Eccellentiſſimo Senato; queſti però doverete far publicar, ſtampar, & obedir in ogni ſua parte dandoci aviſo della ricevuta delle preſenti.

Vicenza 23. Aprile 1676.

Parte preſa nel Spettabil Conſiglio delli Diſdotto della Valle.

Il giorno di 30. Aprile 1676.

DE Mandato del Nobil Signor Gio: Battiſta Sbadachia digniſſimo Vicario della Val Policella, fù commandato il Spettabil Conſiglio delli

Diſ-

Disdotto, nel quale il Sig. Paolo Zucho Sindico, e Messer Lorenzo Gozo Collega han rapresentato sì come à norma delle Commissioni dateli dal Spettabil consiglio per procurar la Confirmatione delli Statuti, e Regole della Valle, con l'aggionta de altre Regole, e Rifforma delli medemi, han presentato al Nob. Sig. Vicario una Lettera diretta al Nob. Signor Vicario medemo de gl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in T.F., qual apperta si hà ritrovato la confirmatione d'ogni cosa, con auttorità di poner il tutto alle Publiche Stampe, perciò lette, e considerate di consenso di tutti si hà dato Ordine al Signor Sindico di far poner le medeme alle Publiche stampe, e poi si terminerà ciò, che si doverà fare per dispensarne a' Communi della Valle.

Deliberatione in proposito di regolar, e poner alla stampa li Statuti, Capitoli, Consuetudini della Valle.

RIflettendo con non poca, & ordinaria ponderatione, il Nobil Sig. Girolamo Badile Vicario della Valle Policella in questo presente Anno 1677. non solo alle cose tutte generalmente per buon governo de' Popoli della Valle medesima à riguardo alle cose comestibili, col divertir à pro de' poveri le fraudi, che sogliono commettere li venditori, e traficanti in simili negotii, mà anco à riguardo del Vicariato circa le Formule giudiciarie, osservando, che li Capitoli de' quali si serve per essercitar le Cariche dispensate dalla Valle; per il derigere, e giudicare nelle Cause Civili, e Miste; e per il governo tutto del Vicariato,

cariato è in un solo Manoscritto fatto l'Anno 1662., in consequenza facile smarirsi. Perciò col solito della propria zelante applicatione unito col Spettabil Consiglio de' Disdotto, concluse, e restò Deliberato, che si dovesse impetrar Lettere Avogaresche per l'essecutione, & osservanza de' Privilegj, e de' Statuti, Capitoli, e Consuetudini predette, così, che quelli siano da tutti li sudditi della Valle inviolabilmente obediti in tutte le sue parti, insieme con le Regole, & Aggionti concessi dall' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in T. F.

Lettere Avogaresche impetrate in essecutione della sudetta Deliberatione.

Receptæ ab Illustriss., & Excellentiss. D. Potestate præsentatæ die 8. Februarii 1678. per D. Paulum Zuchum Sindicum Vallis Pulicellæ.

R. Albertini Viatoris.

SPectab. & Egr. Viris; Cum Populi Vallis Pulicellæ istius Territorii præter multa Privilegia à Serenissimo Dominio Nostro concessa in antiquissima sint Possessione Jurisdictionis Vicariatus ipsius Vallis, cumque temporibus anteactis semper soliti fuerint uti propriis Statutis, & Consuetudinibus à Consilio ejusdem Vallis de tempore in tempus approbatis. Ideo si sic est quòd usque de Anno 1662. in eodem Consilio servatis servandis deliberatam fuerit ab antiquitate vindicare Statuta, & Ordinamenta ipsius Vallis, & in meliorem usum reformata publicare, Vestras requirimus Spectabilitates, ut pro manutentione Possessionis in qua dicti Populi reperiuntur,

riuntur, Capitula in dicto eorum Consilio, ut supra capta, una cum quibusdam aliis declarationibus ultimo loco factis ab Illustrissimis, & Excellentissimis Sindicis, & Inquisitoribus T. F. exequantur, & exequi faciant à quibuscumque subiectis Jurisdictioni dicti Vicariatus. Quinimo publicè proclamari faciant in locis, ubi erunt requisitæ, quatenus nemo audeat dictam Jurisdictionem turbare, nec in aliquo contrafacere dictis Capitulis, & Statutis à præfato Consilio captis approbatis, sub pœnis in eisdem contentis, & insuper Ducatorum 50. Arsenatui applicandorum, & aliarum pœnarum, prout Nobis, & Justitiæ videbitur, & ita exequantur, & exequi faciant, &c.

Venetiis die 5. Februarii 1677.

§ Marcus Bembo Advoc. Communis.

Mandato dell' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Rettori essecutivo delle Lettere Avogaresche antedette.

Rectores Veronæ.

PER debita essecutione di Lettere dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Avogador 5. Febraro scaduto, si fà publicamente intendere, e si commette à cadauno sottoposto alla Giurisditione del Vicariato della Val Policella, che essendo stati l'Anno 1662. dal Spettabil Consiglio della Valle riformati, e repilogati gli Ordeni, Statuti, e consuetudini da osservarsi nel medemo Vicariato, debbano perciò gli medemi essere inviolabilmente obediti, & essequiti,

quiti, ſotto le pene in quelli contenute; come pur reſta in obedienza dell'antedette Lettere vietato à chi ſi ſia il perturbare la Giuriſditione del detto Vicariato, dovendo li ſottopoſti à quella incaminar le loro ragioni nelle Cauſe Giuditiali in eſſo Foro, quanto ſia per la prima Inſtanza, e non altrove, ſotto le pene contenute in dette Lettere, alle quali &c., che però gl'antedetti Statuti, & Ordini ſaranno à chiara intelligenza novamente ſtampati inſieme con alcuni aggionti fatti l'Anno 1676. dall'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Sindici Inquiſitori in T.F. In quorum fidem, &c.

Dat. il dì 23. Marzo 1678.

(*Antonio Capello Podeſtà.*
(*Girolamo Piſani Capitanio.*

Jo: Baptiſta Morandus Not.

Adì 20. *Aprile* 1678.

Si Dellega per la Publication del preſente nella Val Policella al luogo della ſolita Reſſidenza del Signor Vicario di detta Valle, per una ſol volta tanto; D. Giacomo dalle Pezze Nodaro.

Gio: Battiſta Morando Nod. di Cam.

Adì Venerdì 22. *Aprile* 1678.

Fù il preſente Mandato publicato nel loco ove ſi rende raggione nel Vicariato di Val Policella, & anco ſopra della Piazza vicina, per Franceſco Strabui publico Trombetta, prelegendo me Giacomo dalle

Pezze

Pezze Cancellier della Valle ſudetta molti preſentendo, &c.

Deliberatione per far ſtampar li Capitoli, Statuti, e Conſuetudini della Vale.

DEſiderando il Nobil Signor Giacomo Polfranceſchi Vicario della Valle l' Anno corrente 1678., che con tutta diligenza ſiano poſti alle publiche ſtampe li Capitoli, Statuti, e Conſuetudini della Valle medeſima per la pontuale eſſecutione delle Lettere Avogareſche 5. Febraro 1677., e ſuſſequente Mandato 23. Marzo 1678. Per ciò unito, e di concorde opinione col Spettabil Conſiglio infraſcritto delli Diſdotto, reſtò, concluſo, e ſtabilito, che ſi debba dar alle ſtampe li prenominati Capitoli, ſtatuti, e Conſuetudini, e che quelli foſſero regolati, e corretti ove occorreſſero, e foſſero errorati, ellegendo à queſta Carica D. Girolamo Steffani Cauſidico, e Procuratore della ſteſſa Valle, acciò le coſe ſortiſcano con tutta eſattezza poſſibile.

Segue il Conſiglio delli Diſdotto della Valle.

D. Paulo Zucho da Semonte Sindico.

Piovadego di San Giorgio.

M. Franceſco Egidi da Sant' Ambroſio.
M. Giacomo Sartori da Ponton.
M. Gironimo Savogia da Gargagnago.
M. Giacomo Borchia da Monte.
M. Gaſparo Zanandrei da Cavalo.
M. Antonio Maraſton da Mazuregha.

Pio-

Piovadego di San Fiorano.

M. Bernardin Stazol da San Piero.
M. Lorenzo Gozo da Pescantina.
M. Gio: Battista Zenati da Santa Soffia.
M. Gio: Pietro Bacilieri da Breoni.
M. Lonardo Lorenzi da Maran.
M. Francesco Cottin da Fumane.

Piovadego di Negrar.

M. Bernardin Zenatel da Arbizan.
M. Gio: Battista Turi da San Vito.
M. Zuane Carrara da Negraro.
M. Gio: Battista Peroni da Torbe.
M. Mauro Guardin da Fane.
M. Marco Marchesin da Prun.

Giacomo dalle Pezze Canc.

Adì 23. Agosto 1678.

Si concede licenza ad instanza de' Communi della Val Policella di potersi Stampare, per esser unita al Libretto de' suoi Capitoli.

(Girolamo Pisani Capitanio.

Il Cancell. Preff.

Pre-

Presentate all'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Capitanio li 16. Settembre 1722. per il Signor Pietro Foresti Sindico della Val Policella.

℞. *Gio: Furlan Viat.*

A*LOYSIUS MOCENICO DEI Gratia Dux Venetiarum Nobili, & Sapienti Viro* DANIELI DELPHINO *de suo Mandato Capitaneo V. Potestati Veronæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum*. Esaminatosi maturamente il ricorso delli habitanti della Val Policella di cotesto Territorio con l'informationi reseci dalla diligenza del Precessor Vostro, e col sentimento racolto anche dai Sindici Inquisitori in Terra Ferma, conoscemo giusto di secondarlo, confermandole l'antico, e sempre goduto privileggio, che al di lei Vicario spetti il decider in Giuditio ogni vertenza di prima instanza, che insorgesse trà qualunque della Valle, e di chi fà fatione con essa, a' quali non sia lecito in alcun modo sottrarsi, salva l'appellatione à cotesta Carica Prefsetitia, ò alla Pretoria secondo la qualità delle materie. Tale prerogativa assentimo pure che esercitar possa anche per quello spetta alle gravezze, e Datii, mà per quei soli Datii, e gravezze, che la Valle getta à se stessa, e che tiene in limitatione respetivamente, de' quali si fà essa responsabile, e non d'altri, salva sempre l'appellacione come sopra. Voi però renderete nota ai Rapresentanti la Valle stessa

la

la presente deliberetione, & si accertarete della Nostra predilecione, & affetto.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 10. *Septembris* 1722. *Indictione prima*.

Domenico Franceschi Segretario.

Copia tratta dal Libro Conseglii, e deliberationi di Val Policella.

Nel Conseglio Generale primo Decembre 1727.

HAvendo il Sig. Co: Bortolamio Verità Poeta Vicario di Val Policella nell'occasione, che si è portato alla facitura d'Estimi nelle Communità soggette à questo Vicariato scoperto venir disordinatamente dalle Communità stesse conferite cariche à persone, che sono debitrici sì *alla* publica Cassa di questa Sp. Valle, che alle Communità stesse per gravezze, che devonsi contribuire à Sua Serenità, cosa che riesce di grave danno à tanti Poverelli, Vedove, e Pupilli, da'quali vengono con pontualità pagate le loro impositioni, & à motivo di tali persone debitrici resta diffettiva la Cassa di questa Sp. Valle, così che da tali Regenti per sodisfare alla Cassa stessa vengono imposte nuove gravezze, e pagamenti con estorsione, & ingiustitia, à quali vengono obligate anco quelle persone, che già con pontualità hanno sodisfato; Perciò à fine di levar tali dannati disordini hà delliberato farne partecipe questo Sp. Conseglio ad effetto, che sia posta la seguente Parte, perche con la di essa approvatione, che da questo

sto Sp. Conseglio à Bussoli, e Balle doverà seguire, restino sradicati tali dannati disordini à soglievo sempre sì del publico, che del privato.

L'anderà Parte, che *de cætero* non sii dà alcuna delle Communità soggette à questa Giurisditione al tempo respettivamente della formation delle loro Cariche posta in scrutinio niuna persona di che grado, e condition si sii per niuna delle Cariche, che in simili occasioni sono solite farsi dalle Communità stesse, che sia debitrice sì per causa di gravezze, resti d'aministratione, come per ogn'altra causa, ad effetto, che non le resti mai conferita niuna carica, se prima non seguirà l'intiero pagamento di quanto fossero respettivamente debitori in pena di nullità, & di L. 25., à chi ardirà poner in Scrutinio tali sorte di persone da esserli in ogni caso, & per ogni trasgressione irremissibilmente levata con tassa in forma, &c. da esser ad arbitrio del Sig. Vicario applicata, dovendo della presente in caso di sua approvazione esserne data parte à tutte le Communità soggette.

Abbalotata restò aprovata con Voti prò 47. C. 2.

Nel Conseglio del num. di Disdotto.

7. *Giugno* 1728.

PER levar poi li disordini, che puono occorere nelle Communità di questa Sp. Valle fù deliberato, che sia posta la seguente Parte, da esser posta à Bussoli, e Balle con che in caso di sua approvazione sia portata a' piedi di Sua Serenità per la con-

 firma-

firmatione, e ne ſia data notitia à tutte le Communità per la ſua eſſecutione.

L'anderà parte, che *de cætero* ſiano tenuti li Regenti delle Communità deſcriver le loro macine in un libro ſeparato, che doverà eſſer à tal'effetto proviſto, & quelle eſſer deſcritte à partita per partita col nome, e cognome de' Capi di Famiglia, e numero delle macine in ſcritto, e poi in numero, che doverà eſſer tal libro portatò d'Anno in Anno al tempo della ſottoſcrittion dell'Eſtimo per eſſer ſottoſcritto dal Sig. Vicario, e numerato dal Cancelliere, & al tempo de' calcoli, che annualmente vengono fatti a' Eſattori de' Communi, doveranno li Eſattori ſteſſi portar al Calcoliſta deputato il detto libro Macine, il libro Subeſtimo, il libro Conti, il libro Vicinie con le ricepute, e pagamenti, con li loro Scodaroli, che al tempo che ſarà compartita la gravezza, e per li Scrivani regiſtrato in eſſi Scodaroli, doveranno avanti la raſcoſſione eſſer portati dal detto Calcoliſta per eſſer reviſti, e ſummati, e poſcia da eſſo in Margine de' medeſimi ſottoſcritti, e poſti nel ſuo regiſtro, per poi al tempo de' Calcoli poſſi riconoſcer ſe foſſero ſtate praticate eſtorſioni, e quelle in quanto, &c. levare.

Abbalotata fù approvata con Voti Prò. 18. C. 3.

Nel Conſeglio Generale.

2. Settembre 1728.

POſcia furono ſtridati diverſi Capitoli in propoſito di Pegnore, & Officiali per poi eſſer approvati

provati nel Conſeglio Generale 2. Decembre venturo, che in caſo di approvazione ſaranno in tal tempo regiſtrati nel preſente.

Nel Conſeglio Generale.

2. *Decembre* 1728.

MA prima d'ogni coſa furono fatti reſtare in Conſiglio tutti li Maſſari, e Conſiglieri de' Comuni in queſto comparſi per la ballotatione degl' infraſcritti Capitoli furono ſtridati nel Conſeglio Generale di 2. Settembre proſſimo paſſato per me Nodaro novamente, & intelligibilmente letti à chiara intelligenza d'ogn'uno, e ſono.

Havendo queſto Sp. Conſiglio ſcoperti li graviſſimi, & importanti diſordini, che vengono praticati nella materia delle pegnore, e loro eſſecutioni, con danno notabile delli creditori, & anche delli debitori, come con aperto pregiudicio del ſentimento delle Leggi così, che attrovandoſi impegnato il di lui Zelo reſſiſtere agli abuſi, e ſtabilire le proprie regole, hà riſſolto di paſſare alla ſeguente deliberatione, che doverà ſenza alcuna alterazione eſſere nell'avenire pienamente oſservata, & eſequita, & che reſta racomandata agl'Illuſtriſſimi Signori Vicarii *prò tempore* per la ſua pronta, e dovuta eſsecutione.

Primo; Che ſiano tenuti, & obligati li Officiali di queſto Vicariato eſsequire con tutta la pontualità le pignore, che le ſaranno conſignate, così che dal giorno della loro conſegna doveranno nel termine d'ot-

to giorni haver portata la loro relazione al publico Officio del Vicariato nostro acciò sia registrata, e così verificata la loro pontualità nel proprio ministero.

Secondo; Come che sommamente preme ai diritti della Giustitia, che le pignore siano con tutta la pontualità, e fedeltà esequite, così dovranno li Officiali di questo Vicariato fedelmente essequire le pignore stesse col levare alli debitori tanti effetti, quanti siano bastanti alla sodifazione del debito appostato nelle medesime pignore; A' risserva di quelli casi ne' quali non trovassero effetti portabili consignando all' Officio de' pegni tutto ciò, che per detta essecutione levassero alli debitori.

Terzo; Espressamente, e con tutta la magior premura restino incaricati li Officiali di questo Vicariato di doversi astenere dal fare relazioni di nulla, per quali asseriscono non trovarsi appresso del debitore effetti portabili, e da condursi all' Officio quella volta, che in fatto fossero appresso delli debitori effetti soggetti all' essecutione, & conducibili all' Officio in pena di L. 25. de' piccoli per cadauna volta, che si trovassero in fraude di falsità nelle loro relazioni, & con risserva di avanzare le notitie all'autorità dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Capitanio al fine, che sul riflesso di quelli eccessi, che rissultassero praticati, prenda quelle deliberationi contro degli Officiali, che alla sua venerata Giustitia paressero proprie à divertimento d' un tanto disordine.

Quar-

Quarto; Come pure espressamente resti prohibito agli Officiali del Vicariato ricevere dalli debitori à pretesto delle loro mercedi, ò tasse, alcuna quantità, mentre, dall' Officio del Vicariato, & Signor suo Deputato saranno prontamente sodisfatti delle loro mercedi, o tasse in conformità delle Leggi, & à proportion del valor delli pegni, che presenteranno all' Officio, al qual effetto resterà parimente prohibito al detto deputato all' Officio de' pegni contribuire maggior tassa di quella giustamente fosse dovuta, & correspetiva al valor de' pegni, che saranno presentati.

Quinto; Nel caso, che non potessero li Officiali di questo Vicariato essequire le pegnore sopra effetti, che non si rendono facili alla loro condotta, come sono Uve, Vini, Fieni, Legne, e simili, doveranno di essi effettuare il bollo, e sequestro, & portarne all' Officio la distinta relazione, acciò dalli Signori Vicarii *prò tempore* possano essere prese le proprie deliberationi per la loro vendita à sodisfazione delle loro mercedi, spese dell' Officio, e di quanto al Creditore sarà dovuto.

Sesto; E perche molte volte accade, che li Officiali di questo Vicariato vengono impediti nella pratica dell' essecutioni delle pignore, da chi pretende con privata autorità arrogarsi sopra di essi quell' arbitrio, che per niun giusto riguardo devono praticare; Perciò verificandosi alcuno di questi impedimenti di fatto, & propria autorità doveranno farne publica relazione, & portarla all' Officio del Vicariato, ac-

ciò à regola di quanto sarà creduto proprio possano esser prese dagl'Illustrissimi Vicarii *prò tempore* quelle deliberationi, che saranno credute conferenti agli effetti di Giustitia, & à corretione delle violenze, anche coll'avanzarne le notitie agl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Rettori, acciò con la loro autorità possino prendere quelle massime, che dalla loro prudenza saranno stimate proprie à divertimento di così riguardevoli eccessi.

Settimo; Che la presente terminatione sia rassegnata à nome di questa Valle alla Maestà del Serenissimo Prencipe per la sua approvatione.

Li seguenti Capitoli tendono al buon governo delle Communità di questa Valle.

Primo; CHE li Scrivani di cadaun Commune debbano stabilir il conto agli Esattori, ò Massari de' loro Communi avanti il primo giorno dell'Anno, acciò debbino publicarlo in publica vicinia avanti le fontioni solite farsi l'ultimo, ò primo giorno dell'Anno, & se il Massaro, ò Esattore sarà debitore, doverà esser appostato il debito per la rascossione à quel Massaro, ò Esattor, che subentrerà, e contrafacendo s'intenderà perso il salario d'esso Scrivan.

Secondo; Che tutti li Massari, ò Esattori de' Communi debbano nel tempo che vengono dal Deputato della Valle à formar li loro ristretti, de' Conti, e Calcoli portar le fedi di quelli manco d'Estimo,

mo, che professassero doverseli abbonare, che conosciuti giusti saranno dal detto deputato incontrati, nè doppo detto Calcolo possino li Scrivani bonificar altri manco d'Estimi, nè partite reggetate dal Deputato, e quando ne fossero ritrovati sia obligato il Scrivan pagar del proprio.

Terzo; Che ogni tre Anni siano revisti dal Calcolatore *sive* deputato li Libri de' Communi per l' effetto, che trovando debiti de' Massari, ò Esattori ne sia per il medesimo fata distinta nota, e presentata all' Illustrissimo Signor Vicario *prò tempore*, acciò siano fatti pagare li debitori, il tutto à loro spese.

Quarto; Che li Massari, ò Esattori, che d'Anno in Anno saranno fatti, debbino rascoder dal Massaro, ò Esattor uscito tutto il debito, che le sarà formato à libri serati, e renderne conto a' suoi tempi.

Quali Capitoli tutti letti furono posti à bussoli, e balle, e restorono approvati con Voti Prò 80. C. 9.

Nel Conseglio del num. di Disdotto.

13. *Gennaro* 1729.

POscia fù deliberato dal Sp. Conseglio, che sia novamente ristampato il Capitolario di questa Valle 1678., con l'aggiunta di tutti li Capitoli, e Parti prese in questo Sp. Conseglio in più tempi;

& con la confirmatione de' privileggj di questa Sp. Valle ultimamente seguita, con che poi ne sia fatta la distribuzione à tutto il Sp. Conseglio del numero di Disdotto, che dalli stessi doveranno al tempo dell' uscir di Carica esser restituiti per esser di tempo in tempo novamente consignati à quelli subentreranno, & anco ne sarà fatta la distributione a' Communi soggetti, uno per cadauno.

Abballotata fù approvata con Voti Prò 21. C.—

Ità fideliter exemplatum fuisse ex antedicto Libro Consilii Vicariatus Vallis Pulicellæ nil adito, vel diminuto. In quorum fidem, &c.

Michael Angelus Zamperinus Not. publica Veneta auctoritate Coll. & Vallis pulicellæ Cancellarius.

1731. 4. *Gennaro.*

Presentate à Sua Eccellenza Podestà Vice-Capitanio dal Sig. Alessandro Luppi Procurator dell' infrascritta Valle instando, &c.

℞. Comotti Guardia.

ALOYSIUS MOCENICO DEI GRATIA DUX *Venetiarum Nob. & Sap. Viro* VINCENTIO GRADONICO *de suo Mandato Potestati, & Vice-Capitaneo Veronæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.* Alli antichi Capitoli per la buona

na direzione della Val Polesella avendo creduto la prudenza de' suoi Rappresentanti di aggiongerne alcuni altri, che ci avete accompagnato con le vostre 16. Novembre, sopra de' quali la Virtù vostra vi hà fatto il più attento esame, e però mentre vedemo essere da voi trovati onesti, e giusti, e diretti tutti all' ottimo oggetto di render troncati li disordini, che corrono in pregiuditio degli abitanti della Valle medesima; Noi perciò concorremo, che le Leggi stampate, e li Capitoli nuovi da stamparsi abbino ad essere e gli uni, e gli altri intieramente eseguiti.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XIV. *Decembris Indictione* IX. 1730.

Lorenzo Vignola Segr.

Adì

Adi 15. Maggio 1731.

L'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor VICENZO GRADENIGO 2.do Podestà Vice-Capitanio di Verona, e suo Distretto per essecutione delle premesse Sovrane Ducali 14. Decembre passato, hà ordinato, che siino stampati gli Ordini, e Consuetudini della Val Policella, e suo Vicariato, altre volte stampati fino l'anno 1678., coll'aggiunta delli Capitoli nelle stesse Ducali enunciati, tutti compresi nel presente Libretto, e ciò per l'effetto, che abbino ad essere osservati, & essequiti in tutto, e per tutto, come nelle Ducali medesime, *& sic*, *&c.*

Vicenzo Gradenigo 2.do Podestá, e Vice Capitanio.

Il Cancell. di S. E.

Tratta

Tratta dal Libro Statuti, Ordini, e Parti del Sp. Territorio di Verona stampato l'Anno 1613. fol. 169. 297.

TRANSATION DEL TERRITORIO, CON LA VAL POLICELLA.

IN Christi nomine amen. Anno à Nativitate ejusdem millesimo quingentesimo octuagesimo secundo, indictione decima, die Martis sexto Mensis Februarii Veronæ, in loco superiori Angariarum, ubi fit Consilium Territorii Veronensis, Contractæ Sanctæ Mariæ Antiquæ: præsentibus Egreg. Viro Antonio Florio filio Dis. Viri Dominici de Illasio Notario, Prud. Viro Paulo filio quondam Joan. Antonii de Galignanis de Sancto Petro Incarnario, Dis. Viro Jacobo quondam Prud. Baptistæ à Curte dicti à Cima de Sancta Maria ad Fratam, Dis. Jo: Baptista Barberio quondam Bernardini de Barberiis de Colegnola, Franzono filio Bartholomæi de Gasparis de Dulceto, atque Georgio quondam Antonii de Floramontis de Volargnis testibus idoneis, notis, adhibitis, & rogatis, ac infrascriptas partes cognoscere asserentibus.

Dissidium exortum erat inter Territorium Verononsem, & illius Syndicos, ac intervenientes ex una parte, & totam Vallem Pulicellam, ejusque Procuratores, ac intervenientes ex altera: Nam Territorium prætendebat ipsam Vallem teneri, & obligatam esse, sicuti retroactis temporibus, ita & de cætero ad contribuendum omnibus, & singulis oneribus, & gravaminibus,

nibus, quæ hucusque inserta, & descripta fuere sub rubrica, & nomine del carezzo di Verona, & de' Guastadori per la fabrica di Verona, & sotto quella del Carrezzo per la fabrica di Peschiera; *prò executione decretorum Serenissimi Principis in hujusmodi materia in diversis temporibus processorum, & præsertim Illustrissimi Consilii Decemvirum: Ex adverso autem nomine memoratæ Vallis agentes, dictam Vallem ajebant ad quamplures ex prætensis oneribus, & factionibus sub dictis rubricis in libris dicti Territorii nullatenus esse obnoxiam ex dispositione privilegiorum dictæ Valli in diversis temporibus ab Illustrissimo Dominio, & præcipue à dicto Excellentissimo Consilio Decemvirum indultorum: Quà causa jam coram Clarissimis D. D. Rectoribus Veronæ inchoatum erat judicium, quod quidem animis utriusque partis, in summo amore, & charitate vivere affectantibus, non modicam afferebat molestiam; sicuti enim inhumanum eisdem videtur membra corpori suo adversari, cui ipsa natura docet pro viribus jugiter esse deferendum; ita parum laudabile, sed valde reprobum esse cognoscunt, inter membra ipsa, quæ sibi mutuo continuò gratificari debent, dissensiones nutriri, atque vigere. Ad interpositionem igitur communium amicorum, & præsertim Spectabilium l.l. Doctorum D. Fabii Nichesollæ Advocati Vallis, & Domini Francisci Fibiæ Advocati Territorii omninò spretis litigiis partes ipsæ animo suo constituerunt amicabilem amplecti compositionem; non ignorantes, discordes à bono opere tamdiù declinare, quamdiù à proximorum charitate discordant: Ibidem itaque constituti Nob. Archilaus*

chilaus fil. quondam Nob. D. Bernardini Cimerlini de Sancto Petro Incarnario Veronæ, Officii Angariarum Veronæ benemeritus Provisor, Egr. Jacobus Caprana fil. quondam Dis. Viri Andreæ de Sancta Maria ad fratam, Egr. Gulielmus Saccomanus fil. quondam Dis. Bernardini de Sancto Sylvestro, ambo Sp. Syndici Territorii, D. Jo: Baptista de Piccolis fil. quondam Dis. Antonii de Sancto Paulo Notarius, & Cancellarius Territorii, Prud. Viri Antonius de Adamis qu. Dis. Jacobi de Calderio caput colonelli, Jacobus Custozia fil. quondam Dis. Jo: Donati de Villafranca caput copulæ, & præfactus Sp. D. Franciscus Fibia quondam Domini Andreæ de Sancto Sebastiano Veronæ omnes intervenientes nomine dicti Territorii ex auctoritate eisdem attributa à toto Consilio ipsius Territorii, ut latius (ut ibi assertum est) in actis dicti Domini Jo: Baptistæ de Piccolis 12. Decembris proximè lapsi ex una parte, & D. Dominicus de Zuchis filius D. Ludovici de Sancto Stephano Syndicus dictæ Vallis Pulicellæ ex publico documento manu Egr. Jo. Baptistæ de Melchioribus Notarii sub die vigesimo Januarii modo decursi, Prudentes Viri Omnibonus de Simeonis quondam Dis. Antonii de Piscantina, & Jo: Antonius de Moscardinis quondam Dis. Viri Veronesii de Sancto Ambrosio procuratores uniti cum dicto Domino Dominico Syndico dictæ Vallis, agentes dicto procuratorio nomine ipsius Vallis, prò quâ etiam, quatenus opus esset, solemniter, & cum effectu de rato promiserunt in valida, & solemni forma sub obligatione bonorum suorum: Renuntiantes legi disponenti, neminem

posse

posse alienum factum promittere, ex altera parte, super hujusmodi differentia nominibus quibus supra sponte omni meliori modo, via, jure, forma, & causa, quibus satius ad instantia procedere valent, & possunt tanquam optimè dociles status jurium suorum, devenerunt ad infrascriptam transactionem, conventiones, & pacta mutua stipulatione validata, in quorum executione partes ipsæ nominibus quibus supra cesserunt, ac liberè renuntiaverunt dictæ liti sibi invicem acceptantibus in casibus suis, expensas ultro, citroque factas bilariter remittentes, ac condonantes.

Item partes ipsæ dictis nominibus convenerunt in omnibus, ut in sequentibus Capitulis, ut infra materna lingua annotatis, ut mihi Notario fuerunt exibita prò majori utriusque partis intelligentia videlicet.

Che per sopimento di detta controversia la detta Valle *de cætero* sia tenuta, & obligata contribuir col Territorio à tutte l'infrascritte gravezze di sotto specificate, & dichiarite, cavate dalle Dadie, che si pongono sotto il titolo della fabrica di Verona, & carrezzo, over Dadia della Fabrica di Peschera solamente, & non ad altre gravezze, che caminano sotto li titoli delle dette Dadie, con dechiaration espressa trà dette parti convenuta, che mai per tempo alcuno non possi esser fatta alteratione alcuna dalla descrittion delle dette gravezze, ò fattioni, mà sempre, & *perpetuis temporibus* si debbano descriver distintamente, & separatamente nel modo, & forma, che fin hora si vedono dechiarite nelli Libri di esso Territorio.

Che

Che detta transatione sia, & s'intendi fatta à regolatione, & ordinatione di quelle fattioni, che fin hora sono state descritte sotto le predette rubriche, & nel rimanente, & in ogn'altra fattione, che potesse esser imposta per l'avenire dall'Illustrissimo Dominio novamente siano, & s'intendino illese, & intatte le ragioni, privileggi, concessioni, & giurisdittioni, sì del Territorio predetto, come della detta Valle *perinde ac*, se detta transatione non fosse stata fatta, la qual però rimanga ferma, quanto sia per la regolatione delle cose predette.

Che gl'intervenienti del Territorio liberano, si come fanno, gl'intervenienti della Valle, da Lire quattro cento, e sessanta tre, soldi disdotto, danari quattro per resto della Dadia posta di Marzo 1575., per le spese, che faceva il Territorio con la Magnifica Città di Verona, & questo per ricompensar la Valle di alcune spese patite per Pegni tolti per la Dadia posta per li corpi di Salmistrari, & un'altra per taglio del Rè, in essecution della Termitione de gl'Illustrissimi Signori Capi di Dieci dell'Anno 1580. del Mese di Maggio. Assolvendosi intorno à questo l'una, & l'altra parte per ogni lor pretension, volendo in questo esser fatte eguali.

Le fattioni prenominate, alle quali la detta Valle sarà tenuta, & obligata, come di sopra, sono le seguenti, *videlicet*.

Primo, sotto il titolo del Carrezzo di Verona, à tutte quelle spese di Carrezzo, & guastadori, che occo-

occorreranno per conto della fabrica di Verona, & dependente da essa.

Alle spese, che si faranno alla fortezza della Chiusa, & dependente da detta Fortezza.

Alle condutture delle prede da Calcina, che occorreranno per la fabrica di Legnago, & Porto, giusta la Parte dell' Eccelso Conseglio di Dieci di 16. Luglio 1541. in registro C in Car. 122.

Alli salarii delli Spettabili Sindici, Cancelliero, Scrivano del Territorio, & soprastante alle fabriche di Verona.

Sotto il titolo veramente del Carrezzo di Peschera, debbano contribuir à tutte quelle spese, che si faranno per conto della fabricha sudetta di Peschera, & dependente da essa fabrica.

Alle spese, che si faranno in fornir li alloggiamenti di soldati deputati alla custodia di Peschera.

Alli fitti, che si pagano delle case di quattro capitanj dell'ordinanze del Territorio.

Alle spese, che si fanno in comprár corsaletti, quando l'occorre per armar l'ordinanze del Territorio.

Alle spese, che si fanno in mantener netti, & in acconcio li corsaletti delle dette quattro ordinanze del Territorio.

Alle spese, che si fanno per conto di Salnitrari in le Ville del Territorio oltra li otto coperti, che si fanno al presente secondo che contribuiscono anco gli altri Communi del Territorio.

Alle spese, che si fanno quando occore per gli Eccel-

Eccellentissimi Signori Proveditori Generali, Capitani Generali, & Signori Sindici in Terra Ferma.

Alle spese, che si fanno in condur munitioni da luoco à luoco, & così per conto d'andar nelle Città di questo Illustrissimo Dominio secondo l'occorenze, & commissioni di Sua Serenità.

Alle spese, che si fanno per conto de' transiti Imperiali, cioè per conto de Imperatori, Rè, & Regine solamente.

Alle spese delli libri, carta, inchiostro, cera, & spaghi per uso dell'Offitio.

Alle spese del Soprastante di Peschera, cioè al suo Salario d'esso Soprastante.

Quanto alli Carrezi, che si faranno à condur vettovaglie alli Clarissimi Signori Rettori, quando ch'essi Signori Rettori vorranno, over faranno comprar vettovaglie in detta Valle per loro bisogno, in quel caso detta Valle paghi le condutture predette, over le difendi in modo, ch'esso Territorio non ne sentà gravame, over minimo interesse.

Et præmissa omnia, & singula partes ipsæ in casibus suis sibi invicem stipulantibus per solemnem stipulationem promiserunt se semper, & perpetuo firma, rata, & grata habere, tenere, & observare, & nunquam in aliquo contrafacere, vel venire aliqua causa, vel ingenio de jure, aut facto; Prò quorum omnium, & singulorum observatione partes ipsæ in casibus suis sibi mutuo acceptantibus obligaverunt omnia, & singula bona dictorum Territorii, & Vallis præsentia & futura,

ra, quæ bona altera pars alterius partis nomine, & è contra tenere, & possidere, & quasi constituit usque ad premissorum omnium, & singulorum, plenissimam observationem.

Tenor autem memoratæ electionis, &c.

Transatione trà il Territorio da una parte, & la Val Policella dall'altra.

IN Christi nomine: Anno à Nativitate ejusdem Domini millesimo sexcentesimo nono, indictione VII. *die Martis* XII. *Mensis Maii Veronæ, in scriptoria D. Jo: Baptistæ Gajoni Notarii in consonantiam scribentis cum me Not. infrascripto, sita in contracta S. Ægidii præsentibus D. Dionisio quondam D. Francisci Menini de S. Paulo, Egr. Jo: Baptista filio Egr. Francisci Bertarini de Falsurgo, D. Francisco quondam D. Thomasii de Leonardis de Nesentis habitatore Veronę in contracta S. Nazarii, D. Petro fil. quondam D. Christophori Zochę de Fumanis, & Domino Nascimbeno fil. qu. D. Bonifacii de Borchiis de S. Stephano Veronę testibus vocatis, adhibitis, & rogatis, ac infrascriptas partes cognoscentibus ut dixerunt.*

Vertiva litte, & differenza grave, trà la Val Policella diocese Veronese da una parte, & il Sp. Territorio del Veronese dall'altra parte, sopra quello, che il Sp. Territorio pretendeva, che detta Val Policella fosse tenuta, & obligata à contribuir la sua parte, & portion delle spese, che quotidianamente si fanno, così ordinarie, come estraordinarie per li allo-

allogiamenti delli Soldati, Capelletti, overo Stradioti, quali ordinariamente, & anco estraordinariamente fanno alloggiamenti in questo Sp. Territorio Veronese, & sopra ciò era formato processo così in Verona avanti gl'Illustrissimi Signori Rettori, come in Venetia avanti il Serenissimo Prencipe, & suoi Rappresentanti, qual litte sin hora pende indecisa; & perche il fine delle litti è dubioso, & spessissime volte occorre, che chi pensa vincer, resta vinto con grave danno, e spesa. Però volendo la parte schivar le spese inutili, & amichevolmente terminar tutte le differenze trà esse parti vertenti per l'occasione sopradetta, che per l'avenire potessero vertir *quovis modo*.

Ivi costituiti il Sp. D. Baron f. qu. D. Francesco di Baroni de Quinto, habita in Verona in Contrà di S. Paolo, Sindico di detto Sp. Territorio Veronese, D. Steffano Bochino del qu. Domino Santo da Isola dalla Scala, D. Marco Antonio qu. Domino Francesco Scarparo da Caldero, D. Zen qu. D. Giacomo Scarmagnan da Menerbe, D. Tomio qu. D. Donato di Salveti da Rivalta, D. Michel qu. D. Antonio Spagnolo da Castelnovo, tutti Capi di Copula, & di Colonello del Conseglio del detto Spettabil Territorio, & elletti specialmente à far le cose infrascritte, come di detta eletione sotto il dì 4. dell'istante, la qual sarà registrata nel fine del presente Instrumento, appresso io Ventura del qu. D. Gio: Dominico Bertarino del Falsorgo di Verona, Cancelliero del detto Spettabil Territorio,

torio, & Nodar, che hà ſcritto in conſonantia il preſente Inſtrumento de tranſatione con il Sig. Gio: Battiſta Gajon Nodar antedetto, & facendo tutti con la preſenza dell'Illuſtre Sig. Camillo fil. qu. del Magnifico Sig. Pietro Liſca Hon. Proveditor di detto Sp. Territorio da una parte, & D. Giacomo Moſcardino qu. D. Veroneſe de S. Ambroſio Sindico della Val Policella, facendo con la preſenza, & conſenſo del Magnif., & Eccellentiſſimo Dottor di Leggi D. Policarpo Palermo Avocato, & Procurator ſpeciale à queſto di detta Valle Policella, & di D. Franceſco figliolo di D. Antonio Carara da Negrar, & di D. Bortolamio qu. D. Geronimo di Simeoni da Peſcantina procuratori ſpeciali ancora loro di detta Val Policella, & facendo tutti in nome di D. Giacomo Fioravante da Volargne abſente, procurator ancor lui à queſto, & per il quale promettono *de rato*, come appar procura de man di D. Bortolamio Zucco Notar ſotto li 13. Zenar 1608., la qual parimente ſarà regiſtrata nel fine del preſente iſtromento dall'altra parte; Tutti ſono venuti d'accordo alla infraſcritta Tranſatione, Conventione, & patti in tutto, & per tutto, come nelli ſeguenti Capitoli da eſſer inviolabilmente da ambe le parti per l'avenire oſſervati, *videlicet*.

1. Che una parte, & l'altra debba rinontiar à tutte le litti, che trà loro vertiſcono, così in Verona avanti gl'Illuſtriſſimi Signori Rettori, come in Venetia nell'Eccellentiſſimo Collegio con le conditioni infraſcritte.

2. Che

2. Che l'Instrumento di Transatione 6. Febraro 1582., fatto trà gl'Intervenienti della Val Policella da una parte, & il Sp. Territorio di questa Magnifica Città dall'altra, sia essequito per l'avenire esattamente in tutte le sue parti senza poter esser alterato in modo alcuno.

3. Che per maggior corroboratione di detto Instrumento, c'intervenga anco il Decretto, & consenso del Serenissimo Prencipe, se farà bisogno.

4. Che per l'avenire la detta Val Policella sia tenuta concorrere da per sè, senza alcuna intelligenza col detto Sp. Territorio alle spese della banca, che occorreranno farsi per transito delli Capelletti, ò Stradioti per la detta Valle, pagando però col Territorio per questa volta tanto, & senza pregiuditio, *ut supra*, la sua parte delle spese occorse fin hora per gli allogiamenti di detti Stradioti in questi tempi estraordinarii di moti di guerra.

5. Che per il presente accordo, & Transatione non sia fatto alcun pregiudicio, benche minimo alla sentenza dell'Eccellentissimo Collegio con l'autorità dell'Eccellentissimo Senato de dì 21. Decembre 1605. fatta à favore della Valle Policella contra di detto Spettabil Territorio.

6. Che le Lettere dell'Eccellentissimo Collegio de dì 14. Luglio 1606., & di 4. Aprile 1607., & 26. Settembre 1607., impetrate per parte di detto Sp. Territorio non possino mai per alcun tempo apportar alcun pregiuditio alla presente Transatione, ne meno alle ragioni, & Privilegii di detta Valle

 Poli-

Policella *quovis modo*.

7. Che la presente Transatione debba restar approbata dal consenso del Serenissimo Prencipe, per maggior sua sicurezza, & per maggior sotisfatione d'ambe le parti.

Et così in essecution delle cose sopradette tutti gli antedetti intervenienti per una parte, & l'altra spontaneamente, & in ogni miglior modo, che possono hanno rinonciato, & cesso scambievolmente alle litti sopradette frà esse parti vertenti, & di più anco asseriscono di haver fatto gli suoi conti in materia delle spese descritte nel quarto delli sudetti Capitoli, & haver trovato essa Val Policella andar debitrice di detto Spet. Territorio di libre sei mille quattrocento trentacinque soldi disdotto, & danari tre, come ne appare di detto conto nel libro ordinario di detto Spet. Territorio dell' Anno 1609. in Car. 36.

Et premissa, &c.

Sub pœna, &c.

Obligantes invicem bona dicti Sp. Territorii, & Vallis Pulicellę.

Tenor electionis, &c.

INDI-

INDICE DELLE MATERIE.

A

B

Bollo della Valle con sua Arma sotto quella del S. Marco. Parte Inquisitoriali 22. Aprile 1676.

C

CAlmieri, & loro visita soggetti al Vicariato. Parte Inquisitoriali 22. Aprile 1676.

Capitanio di Verona deve esser servito nelle visite della Valle dal Sindico, & da tre Consiglieri. cap. 56. Riceve in appellazione le Sentenze del Vicario per le materie à lui spettanti. cap. 59., 62.

Capitolario della Valle 1678. Con li Capitoli, & Parti posteriori sia ristampato, & di esso sia data una copia à cadauno del Consiglio delli dieci otto, coll' obligo della restitutione all' uscire della Carica per consignarsi alli successori, & mandata una copia a tutte le Communità soggette. Parte 13. Gennaro 1729.

Cariche di Nodaro al quasi Maleficio, & Massaro de' Pegni non possono esser unitamente conferite ad una sola persona. Parte Inquisitoriali 22. Aprile 1676. Nè si permettono alli debitori se prima non haveranno pagato. Parte primo Decembre 1727.

Cavallo deve esser mantenuto dal Sindico per le occorenze della Valle. cap. 26.

Citatione a giorno determinato deve esser fatta di ordine del Vicario alli Massari, & a due delli Rasoneri delle Communità soggette per la estratione a sorte, acciò solo intervenga alla elezione del Vicario, delli due Nodari, & altri Ufficii. cap. 1. Delli soggietti al Vicariato non può farsi avanti altri Giudici. cap. 59.

Cittadino originario di Verona deve essere proposto per Vicario, che però deve essere approvato dal Vicario, e dal Conseglio delli dieci otto. cap. 2.

Commestibili, & loro visita soggetti al Vicariato. Parte Inquisitoriali 22. Aprile 1676.

Compagnie Laicali per la revisione delli Conti sono soggette al Vicariato. Mandato 27. Novembre 1675.

Computista per far li conti alli Massari delli Communi, e sue incombenze. cap. 33., & 34. Si ellegge dalla Valle. Mandato 3. Ottobre 1659.

Con-

occo-

D

quisitori 22. Aprile 1676.

Debito dell'Esattor, ò Massaro sia consignato per la esatione al di lui successore. Parte per il buon governo de' Communi 2. Decembre 1728. cap. 1.

Debitori di Dadie devono essere pignorati dagli Ufficiali della Valle, & non da altri Ministri. cap. 54. Non possono haver Cariche, nè posti in Scrutinio se prima non haveranno pagato. Parte 1. Decembre 1727.

Deliberazioni del Vicario in Consiglio, con dodeci Consiglieri, absenti li altri devono essere essequite. cap. 66.

Deputato per far li Conti alli Communi della Vallle, coll' aggiunta delli Communi di Parona, Dolcè, Peri, & Ossenigo. cap. 33. Li Conti deve haverli stabiliti per tutta la Quadragesima, acciò possa il Vicario concedere in tempo proprio le licenze delle Dadie alli Communi. Deve osservare se l'Estimo generale sia stato sottoscritto dal Vicario, & in diffetto obligare li Communi a farlo sottoscrivere. Se da' Giudici incompetenti siano state concesse le Dadie, & parteciparlo al Vicario senza procedere più oltre. Se concesse da Giudice competente siano state concesse con fraude, ò inganno, ò conforme l'Estimo, & licenza, riferendo nel caso di fraude, ò inganno al Vicario, & Consiglio. Se li Communi habbiano entrate. Se li Massari, ò Esattori siano stati fatti debitori di esse, & farli render conto. Veder li saldi del Massaro, ò Esattor precedente, essendo debitore fare la consegna al nuovo Massaro, acciò rascuota con obligo di render conto. Se le spese siano poste a libro, & in diffetto farle scrivere a libro dal Scrivano. Se le spese siano state fatte legitimamente giusto agli Ordini, & Capitoli del Commune, se ve ne siano di superflue, ò giornate che spettassero al Massaro, ò ad altri salariati, & siano cassate, regiette. Non essendo debitore il Massaro, ò Esattore fatti li Conti, ne faci la fede, & dichiari la quantità della Dadia, che può essere concessa a proportione delle debite legitime, & maturate, & siano registrate nella Polizza, & posta in filo. Fede sia portata al Vicario.

Li-

E

il

sa,

ſa, alle ſpeſe per fornire li Alloggiamenti delli Soldati alla cuſtodia di Peſchiera, alli affitti, che ſi pagano delle Caſe delli quattro Capitani delle Ordinanze del Territorio, oltre li otto coperti, alle ſpeſe per li Proveditori Generali, Capitani Generali, & Sindici di Terra Ferma, alla Condotta di Monitioni, alli tranſiti Imperiali per conto di Imperatori, Rè, & Regine ſolamente, alli libri, carta, inchioſtro, cera, & ſpaghi per il Territorio, al ſalario al Sopraſtante del Territorio, alle condotte tutte di Vettovaglie alli Rettori, che foſſero comprate nella Valle per loro biſogno ſenza concorſo del Territorio ſiano pagate dalla Valle. Tranſatione 1582.

Gravezze, & Dacii quali ſpettino deciderſi in prima inſtanza dal Vicario. Ducali 10. Settembre 1722.

I

Impedienti le pignore nella loro eſſecutione come ſiano puniti. cap. 15. Parte 2. Decembre 1728. cap. 6.

Ingreſſo onorifico del Vicario deve effetuarſi il giorno delli 2. Febraro, & come. cap. 5.

Inobedienti alle Pignore, come ſiano puniti. Parte Inquiſitori 22. Aprile 1676.

Intimationi contro la Valle devono eſſere fatte al Sindico. cap. 27.

L

Lane della Val Policella eſſenti dalla Notificatione. Lettere 5. Febraro 1651.

Leggi, & Capitoli della Valle approvati, & commandata la loro ſtampa per la intiera eſſecutione. Ducali 14. Decembre 1730.

Libri, che devono eſſere tenuti, & oſſervati dal Calcoliſta per la reviſione de' Conti alli Communi, & loro Eſattori. Parte 7. Giugno 1728.

Libro memoriale deve eſſere tenuto dal Sindico del danaro, & ſpeſe per la Valle per eſſer veduto dal Vicario, & Conſiglio. cap. 28.

Licenza per le Dadie deve eſſere conceſſa dal Vicario. cap. 34.

Liti devono eſſere difeſe dal Sindico, nè poſſono eſſere accordate dallo ſteſſo Sindi-

co

Mer-

R.

S

Ven-

ti

ti chiamare il Consiglio, & anche il Sindico. cap. 66., & havere esequite le pignore, & portate le relationi all'Officio in giorni otto dal dì della consegna. Parte 2. Decembre 1728. capitolo primo, essendole prohibito fare relationi di nulla quando vi siano mobili. Parte 2. Decembre 1728. cap. 3. Nè possono prender dalli debitori la tassa sopra le Pignore mà bensì dal deputato à proportione delli pegni. Parte 2. Decembre 1728. cap. 4. Non trovando effetti portabili su la esecutione delle pignore devono bollare, & sequestrare gli effetti non portabili, portando all'Officio distinta relatione. Parte 2. Decembre 1728. cap. 5., & anche sono tenuti far relatione, & portarla all'Ufficio, di quelli che con privata autorità impediscono le essecutioni delle pignore. Parte 2. Decembre 1728. capitolo 6.

Vicario, & sua eletione cap. 1. Col Conseglio delli dieci otto deve approvare quel Cittadino, che sarà proposto per Vicario, & così li Nodari, & altri Ufficii. cap. 2. Nelle elletioni ballota con due Voti cap. 3., & cap. 47. Doppo eletto deve dal Sindico, e da sei Consiglieri almeno essere presentato à Sua Eccellenza Podestà entro il Mese di Gennaro per la sua approvatione, & per prestare il giuramento di fedeltà, & ubidienza al Serenis. Prencipe, & di amministrare giustitia, & di osservare li Ordini, & Privileggi della Valle. cap. 4. Suo ingresso Onorifico. cap. 5. Deve dare la Bachetta al successore, & portarsi con esso alla Chiesa di S. Maria dell'Ospitale cap. 5., & cap. 7. Tenuto personalmente essercitare il suo Ufficio nelli giorni di Martedì, & Venerdì di cadauna settimana. cap. 6. Deve osservare le antiche consuetudini della Valle. cap. 7. Per li Estimi delle Communità soggiette non può pretendere salario. cap. 9. Ricercato da alcuno de' litiganti deve portarsi sul luoco alla visione. cap. 10. Può dirsi sospetto, & come. cap. 13. Avanti dell'ingresso tenuto vestire gli Ufficiali di Panno á livrea à proprie spese. Deve render raggione nel suo Ufficio un hora avanti nona; Tenuto dare

un

un disnare nel fine del suo Reggimento li 2. Febraro al Consiglio delli dieci otto, alli Nodaro, Sindico, & Esattore della Valle, & il simile nel giorno della sua presentanza al Sindico, & sei Consiglieri. Unito al Consiglio deve assignare sul principio del Regimento alli Ufficiali la sua quarta parte dei Communi per essercitare il loro Ufficio. cap. 66. Tenuto portarsi alle Vicinie, & Conseglj quando sia ricercato, & suo salario, & anche delli Nodari. cap. 70. Termina la sua Carica nel giorno delli 2. di Febraro, obbligato accompagnare il nuovo Vicario alla Chiesa dell' Ospedaletto, & ivi rinontiarle la Bachetta. Parte Inquisitori 22. Aprile 1676.

Decide in prima instanza ogni vertenza trà quelli della Valle anche per Gravezze, & Datii, che la Valle gietta à se stessa, & che tiene in limitatione, & de' quali essa si fà responsabile, salva l'appellatione al Capitanio, ò Podestá secondo la materia. Ducali x. Settembre 1722.

Visioni del luoco debbano farsi personalmente dal Vicario col salario di un solo Ducato per cadauna. cap. 10.

Visita della Valle di Sua Eccellenza Capitanio, & da chi debba essere servito. capitolo 56.

Voti di maggior numero fermano la elletione del Vicario, & delli Nodari, & altri Offitii. cap. 3. Anche delli Consiglieri. cap. 50.

IL FINE.